

XLI^a TORNATA

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 1129	(Risposta scritta ad)	pag. 1159
Disegni di legge (Discussione di):		Relazioni (Presentazione di).	1130, 1135, 1156
« Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1970, 31 ottobre 1919, n. 2199, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e l'organizzazione del corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza »	1135	Ringraziamenti	1130
Oratori:		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1129, 1159
AMEGLIO	1138, 1141		
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	1149		
FERRARIS CARLO	1147		
GIARDINO, <i>relatore</i>	1137 <i>passim</i> 1155		
LAMBERTI	1138		
MELODIA, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	1135		
RAVA	1145, 1147		
SECHI	1138		
Interpellanze (Annuncio di).	1156		
Interrogazioni (Annuncio di)	1156		
(Svolgimento di):			
« Sulle domande per ottenere collegamenti telefonici nella città di Torino »	1130		
Oratori:			
FERRARIS CARLO	1132		
GIUFFRIDA, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	1130		
« Sull'impiego dei fondi concessi col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1693 »	1132		
Oratori:			
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	1132		
PATERNÒ	1133		
« Sulla parificazione degli stipendi degli impiegati degli archivi notarili a quelli degli archivi di Stato »	1134		
Oratori:			
LAGASI	1134		
RODINÒ, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	1134		

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina dell'istruzione pubblica, delle poste e telegrafi, e il sottosegretario di Stato per l'interno.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di giorni otto il senatore Grosoli.

Se non si fanno osservazioni questo congedo s'intende accordato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione di contabilità interna.

Senatori votanti 223

Maggioranza 112

Il senatore Malaspina ebbe voti 132

Schede bianche » 82

Voti nulli o dispersi » 9

Proclamo eletto l'onorevole senatore Malaspina.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Badoglio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADOGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio, centrale la relazione del disegno di legge: « Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Badoglio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Panizzardi ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Eccellenza,

« Anche a nome di mio fratello tenente generale Alessandro, di mia sorella e dei miei parenti tutti, ringrazio vivamente l'E. V. per il gentile e commovente pensiero avuto di inviarmi il resoconto della seduta del Senato del 24 novembre u. s. contenente la commemorazione che V. E. si è compiaciuto di fare del compianto mio fratello senatore Carlo.

« Ho presenziato con la famiglia quella seduta dalla tribuna degli invitati ed ho avuto la soddisfazione di sentire le elevate espressioni di cordoglio che V. E. ha pronunciato per il compianto mio fratello e posso assicurare che le parole di V. E. riuscirono a me e alla famiglia tutta di conforto per la immatura perdita del nostro caro.

« Ringrazio altresì anche a nome della famiglia e parenti tutti il Senato per le condoglianze inviateci a mezzo di V. E.

« Gradisca, Eccellenza, le nostre espressioni di gratitudine per la viva parte presa alla nostra sventura e coi più rispettosi ossequi mi creda

« Suo dev.mo

« PIETRO PANIZZARDI

« Tenente Generale in posizione ausiliaria ».

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Ferraris Carlo al ministro delle poste e dei telegrafi: « Per sapere quando la rete telefonica urbana di Torino sarà in grado di soddisfare le domande per collegamento telefonico state presentate da oltre due anni ».

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'interrogazione del senatore Ferraris si riferisce alle condizioni nelle quali si svolge il servizio telefonico a Torino, condizioni non dissimili da quelle nelle quali purtroppo si svolge il servizio telefonico nelle maggiori città d'Italia.

Il senatore Ferraris desidera sapere quando le domande di nuovi collegamenti telefonici potranno essere soddisfatte; gli risponderò esponendo qualche particolare sullo stato attuale delle cose.

Debbo subito premettere che il numero delle domande non soddisfatte è a Torino, come in tutte le maggiori città italiane, altissimo: a Torino sono circa duemila; talune di esse risalgono al 1915. Si tratta quindi di una situazione di cose sulla quale assai opportunamente il senatore Ferraris ha voluto richiamare l'attenzione dell'alto Consesso.

A Torino attualmente vi sono due centrali manuali, la prima nella Galleria nazionale, tra via Roma e via XX Settembre, in locali antiquati, ristretti ed assolutamente inadatti; la seconda centrale nel nuovo edificio di piazza Venezia. Questo edificio era stato predisposto da circa dieci anni per dare sede adatta alla centrale telefonica, però, per un complesso di circostanze, i lavori che da molto tempo l'amministrazione telefonica aveva predisposto non poterono esser compiuti. Anzi l'accordo stipulato con la società Western per mettere una nuova centrale manuale in questo palazzo di piazza Venezia non fu eseguito, e ciò forse non fu male.

Infatti nel 1917 fu nominata una commissione presieduta dall'ingegnere Semenza, che redasse il piano regolatore dello sviluppo dei telefoni. Gli studi di questa commissione e l'esperienza

che potè essere fatta in Italia e all'estero, dimostrarono ben presto la superiorità del telefono automatico che assicura un servizio regolare, rapido, riservato.

L'Amministrazione poi, pur spendendo di più nel primo impianto, risparmia nell'esercizio e vi trova la soluzione facile di varie importantissime questioni: quella dei contatori di conversazione, i quali, quando si voglia, vengono inseriti con grande semplicità nell'impianto automatico così da ispirare maggiore fiducia negli utenti; quella di un migliore rendimento delle linee, poichè l'utilizzazione di queste è alla diretta dipendenza del funzionamento di organi elettromeccanici; quella dei locali che per l'automatico presentano meno esigenze; quella della decentralizzazione delle reti, considerevolissima nei riguardi tecnici ed economici; e infine quella, sempre più grave nei rapporti del servizio e del bilancio, che riguarda il reclutamento, il trattamento e le pensioni del personale femminile, il quale è numeroso nella commutazione manuale, mentre con l'automatico viene assai ridotto.

Per la città di Torino fu quindi stabilito di impiantare una centrale automatica nella nuova sede di piazza Venezia. Fu fatta una gara alla quale parteciparono parecchie Società e cioè la Siemens Brothers di Londra; la Auto-Telephone di Liverpool, la Western americana e la Società delle industrie telefoniche di Milano che esercita il brevetto Strogker e rappresenta la Società Germanica Siemens.

La Commissione centrale tecnica, preferì questo ultimo progetto, in seguito a che fu stipulato un contratto il 15 febbraio 1920 e fu dato appunto a questa Società italiana chiamata brevemente S. I. T. I. l'appalto per la centrale di Torino che deve avere diecimila numeri nuovi. Il contratto ripeto, fu stipulato il 15 febbraio...

FERRARIS CARLO. Nel febbraio di che anno?

GIUFFRIDA, *ministro delle poste e dei telegrafi*... Il 15 febbraio 1920. Esso fu registrato dalla Corte dei conti il 30 aprile del 1920 e lascia alla Società il termine di seicento giorni, per impiantare completamente la nuova centrale per diecimila nuovi numeri e per terminare tutta la rete. I termini contrattuali quindi scadono con la fine di quest'anno.

Io, appena assunto alla direzione del Ministero delle poste e dei telegrafi, mi volli subito rendere conto della situazione e trovai che i lavori di Torino, che avrebbero dovuto essere a buon punto, erano arretrati. Feci quindi vive insistenze presso la Società, e disposi per opportuni accertamenti da parte dei miei ispettori. Secondo le informazioni ricevute, duemila numeri automatici potranno essere in funzione a Torino entro il mese di febbraio. In seguito, gli altri ottomila numeri potranno essere messi in funzione a gruppi di duemila ogni due mesi, di modo che si conta che dentro il prossimo autunno, la città di Torino avrà tutti i diecimila numeri automatici.

La Società ha presentato delle giustificazioni per il ritardo che saranno valutate con ogni rigore al termine del contratto, quando si dovrà liquidare il compenso.

Con ciò crederei di avere risposto all'interrogazione dell'onor. Carlo Ferraris, senonchè mi sembra opportuno aggiungere qualche altro elemento.

Attualmente funzionano a Torino settemila e duecento numeri telefonici. Le domande non evase sono circa duemila, e sarebbero certamente molto più numerose, se molti cittadini non fossero scoraggiati dal presentarle, sapendo che non possono essere accolte.

Onde la quantità di numeri che l'amministrazione offrirà l'anno venturo alla città di Torino, cioè diecimila numeri, probabilmente si appaleserà fin dal primo momento del tutto insufficiente. È vero che esiste un programma di successivo ampliamento della rete telefonica a Torino e si prevede che essa nel 1930 arriverà a ventunmila numeri, di cui dodicimila e seicento alla nuova centrale, tremila alla sottocentrale della barriera di Milano, duemila e cento a quella di Borgo Po, duemila e cento alla sottocentrale della barriera Nizza e mille duecento alla sottocentrale di Borgo S. Paolo. Ma la possibilità di attuare questo programma dipende dalla disponibilità finanziaria.

D'altra parte poichè, degli attuali settemilaseicento numeri, alcuni sono in condizione di potere ulteriormente funzionare, ho disposto che un ispettore tecnico del Ministero si rechi prontamente a Torino ed insieme ai rappresentanti dell'impresa e ai funzionari locali accertino quanti dei settemilaseicento numeri pos-

sano ancora continuare a prestare il loro servizio.

E poichè era già disposto che i duemila numeri che verranno allestiti per i primi e saranno in funzione nel prossimo febbraio, fossero tutti destinati a sostituire quelli esistenti ho dato disposizioni perchè si faccia in modo che possibilmente una certa quantità venga messa a disposizione dei cittadini che da tanto tempo aspettano un numero telefonico.

Se il Senato lo permette, vorrei aggiungere due parole e dire che la situazione della città di Torino è la stessa di tutte le principali città italiane.

Milano ha quattromila e ventiquattro domande non soddisfatte, Venezia centosettanta, Genova mille e duecento, Roma millesettecentoquarantuno, Napoli seicento.

Non entro in particolari perchè temerei di annoiare il Senato; ma assicuro che per ognuna di queste cinque grandi città d'Italia, approfittando dei mezzi messi a disposizione dal Parlamento, ho già provveduto affinchè entro il 1923 si abbia un servizio automatico corrispondente ai bisogni attuali.

L'ulteriore sviluppo del telefono in Italia (che è tanto necessario, perchè noi abbiamo una rete insufficiente, che collega appena 120,000 abbonati sopra una popolazione di 40 milioni di abitanti) dipenderà specialmente dai mezzi che il Parlamento vorrà mettere a disposizione del Governo. Io ritengo che il telefono rappresenti una tale necessità per lo sviluppo economico del paese che sarà necessario di far lo sforzo sufficiente per poter dotare il paese di un servizio telefonico adeguato. Comunque questo è un problema assai più ampio che il Governo si propone in tempo prossimo di sottoporre all'attenzione del Parlamento.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io ringrazio l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per la sua esauriente risposta; mi compiaccio di aver dato occasione a questa, e mi compiaccio più ancora perchè l'onorevole ministro ha compreso che la mia interrogazione, nonostante la sua forma, non riguardava l'interesse di una Ditta o di poche Ditte, ma si riferiva in sostanza alla condizione della rete telefonica urbana di To-

rino, e sopra questo punto opportunamente egli volle dare ampie spiegazioni.

Io mi auguro che i propositi manifestati dall'onorevole ministro vengano effettivamente attuati, e che nel prossimo febbraio i promessi duemila numeri nuovi possano essere posti a disposizione in parte dei vecchi abbonati e in parte di abbonati nuovi. Mi permetta però l'onorevole ministro di preavvisarlo che, trascorso il prossimo febbraio, io gli chiederò qui in Senato l'assicurazione che i bisogni più urgenti delle Ditte torinesi sono stati soddisfatti, e in pari tempo lo pregherò di dirmi quanto è stato predisposto affinchè alacramente procedano poi i lavori per il successivo periodo. Per ora non aggiungo altro se non che confido nella sua nota attività perchè alle sue dichiarazioni di oggi facciano sicuramente seguito le opere.

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Paternò al ministro della pubblica istruzione così concepita: « Con decreto ministeriale 17 novembre 1918, numero 1698, furono stanziati in bilancio due miliardi e trecento milioni per opere del dopo guerra. È chiaro che il Parlamento deve conoscere i criteri coi quali una somma così ingente, messa a disposizione del Governo senza destinazione specifica, sia stata impiegata.

« Per ora mi limito a domandare al ministro della pubblica istruzione se crede giunto il momento di far conoscere al Parlamento l'elenco delle spese fatte sui fondi a sua disposizione in dipendenza del cennato decreto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corbino, ministro della pubblica istruzione.

CORBINO, ministro della pubblica istruzione. Il senatore Paternò chiede con quali criteri siano state impiegate le somme messe a disposizione del Governo col Decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, col quale furono stanziati in bilancio 2 miliardi e 300 milioni per opere del dopo guerra. È chiaro, egli dice, che il Parlamento deve conoscere i criteri coi quali una somma così ingente messa a disposizione del Governo senza disposizione specifica sia stata impiegata.

Per ora si limita a domandare al ministro della pubblica istruzione se crede giunto il momento di far conoscere al Parlamento l'elenco delle spese fatte sui fondi a sua disposizione in dipendenza del cennato decreto.

Io non so in qual forma possa far noto al Parlamento l'elenco di queste spese, quando alcune non sono ancora completamente fatte.

Il Senato ricorderà che lo spirito del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 mirava a provvedere all'esecuzione rapida di lavori in corso o di lavori per cui esistessero già progetti approvati, allo scopo di dar sicuro collocamento alla grande massa di presunti disoccupati che doveva succedere al periodo dell'armistizio. L'esperienza ha dimostrato che il periodo più grave della disoccupazione è intervenuto assai più tardi. Comunque, in quell'epoca parve necessario intensificare i lavori già iniziati ed eseguire quelli per cui i progetti erano approvati, e in considerazione di ciò, mettendo da parte la distribuzione generale dei due miliardi e 300 milioni, assegnati col decreto in parola, furono messi a disposizione del Ministero della istruzione pubblica totalmente 85.000.000. Questi 85.000.000 furono distribuiti nei tre esercizi 1919, 1920, 1921 in modo tale che in complesso all'istruzione primaria per edifici scolastici furono assegnati 25.000.000, all'istruzione media 8.000.000, all'istruzione superiore 22.800.000, alle Biblioteche 3.200.000 e per le Antichità e Belle arti 26.000.000. I 22.800.000 assegnati all'istruzione superiore furono ripartiti fra le diverse Università e non occorre che citi i particolari poichè questa distribuzione ebbe esclusivamente un carattere contingente, in dipendenza della particolare situazione di alcuni istituti, dove si trovavano lavori già iniziati e che non potevano essere proseguiti ovvero per avere progetti pronti. Nei riguardi dell'Università di Roma, se questo interessa il senatore Paternò, dirò che questa Università ebbe sui 22 milioni, circa 8 milioni e 200 mila. Ulteriori particolari potranno essere forniti quando avrò inteso dal senatore Paternò in quale campo più precisamente si aggira l'argomento della sua interrogazione; poichè si tratta di una massa enorme di contabilità le quali non potrebbero essere esaminate e comunicate senza qualche indicazione più precisa.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Paternò ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

PATERNÒ. La domanda che ho rivolto all'onorevole ministro della pubblica istruzione non deve riuscir nuova al Senato, poichè ap-

pena pubblicato il decreto luogotenenziale del novembre 1918, presentai un'interpellanza per domandare al ministro della pubblica istruzione con quali criteri avrebbe impiegato la somma posta a sua disposizione. Per una serie di circostanze, nelle quali non ebbi alcuna parte, l'interpellanza presentata nel febbraio non fu svolta, sopravvenute le ferie parlamentari, io mi credetti in dovere di pubblicare un articolo nella *Rivista d'Italia* di Milano, per esprimere il mio pensiero, nella speranza che il ministro, il quale non aveva potuto sentire in Parlamento quali erano le idee predominanti fra gli uomini di scienza, avesse potuto, leggendo quell'articolo, formarsene un concetto.

In quell'articolo io dicevo fra l'altro: «... esamineremo in seguito, quando non sembrerà indiscreto, i criteri che guidarono la distribuzione, ma sembra fin d'ora che questa somma ragguardevole sia destinata a provvedere alle deficienze di materiali e di locali negli istituti esistenti, non per istituti *ex novo*, quali il progresso e le urgenti necessità dell'Italia richiedono con maggiore urgenza e pel maggior vantaggio della nazione ».

Nella presente legislatura ho ripresentato la interpellanza che fu svolta il 26 settembre 1920. Per quello che ha relazione alla presente interrogazione dissi: «... mi era balenato il dubbio che le somme assegnate alla pubblica istruzione potessero essere distribuite, sia pure senza criteri generali, ma che la preferenza invece fosse data ai bisogni prima messi avanti e più abilmente inscenati, onde il pericolo che la notevole somma, anzichè sapientemente spesa fosse andata dispersa in briciole ».

Da questo pensiero ha origine l'attuale interrogazione. Questa somma che rappresenta una cosa importante per il bilancio della pubblica istruzione, per il quale i ministri del tesoro hanno opposto resistenza a fornire dei mezzi, questa somma notevole, secondo me doveva essere spesa nel dopo guerra, per provvedere a quei bisogni e a quelle deficienze che dalla guerra erano venute in chiaro. Invece dalla risposta dell'onorevole ministro si intravede che la mia previsione, che essa venisse dispersa in briciole, si è completamente avverata. Il ministro ha detto che vi erano lavori da completare, e che ha servito a fronteggiare

la disoccupazione, ciò non giustifica i suoi predecessori, che avrebbero ottenuto lo stesso risultato spendendola in cose di maggiore utilità per il progresso scientifico e per l'economia del Paese.

Quello che è avvenuto mi richiama un giudizio di Machiavelli.

Esistono delle persone, egli ha detto, che stimano tanto l'utile ed il danno presente da dimenticare gli insegnamenti del passato e da aver poco cura del bene e del male futuro. Si è pensato solo alle contingenze del momento, non ai veri bisogni.

Così ho pensato e così penso tuttora.

Quindi io prego il ministro di voler presentare al Parlamento un'aggiunta al Bilancio, nella quale sia indicato fino all'ultimo particolare come sono state spese queste somme. Non bisogna dimenticare che queste somme furono assegnate in una forma che non è nelle consuetudini parlamentari, perchè ordinariamente quando si iscrivono delle spese in bilancio si fanno dei preventivi, in base a preventivi e per opere determinate.

Nel caso attuale no.

La somma è stata data al ministro perchè ne usasse, senza alcuna determinazione di usi specifici; e io credo che sarebbe stato doveroso per i ministri di provvedere in modo pieno di cautele.

Ecco perchè non mi posso dichiarare soddisfatto, ma insisto perchè sia aggiunto al bilancio un allegato che mostri che non voglia sfuggirsi al controllo parlamentare. Attendere i consuntivi sarebbe cosa irrisoria.

Ho la fiducia che l'onorevole ministro vorrà soddisfare alla mia preghiera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Lagasi al ministro della giustizia: « Per sapere se intenda parificare per ciò che concerne gli stipendi e gli assegni temporanei e di pensione, gli impiegati degli archivi notarili a quelli degli archivi di Stato ».

Ha la parola l'onorevole ministro Guardasigilli per rispondere.

RODINÒ, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. L'on. senatore Lagasi, con la sua interrogazione, desidera conoscere dal Governo se intende parificare gli stipendi degli impiegati degli archivi notarili a quelli degli impiegati

degli archivi di Stato. Per risolvere questa questione bisogna che se ne risolva un'altra, pregiudiziale, che deve essere esaminata dal Comitato interministeriale e poi dal Consiglio dei ministri in sede di riforma dell'amministrazione dello Stato ai termini della legge 13 agosto 1921, n. 1080, cioè se gli archivi notarili debbano o no essere unificati con gli archivi di Stato, poichè è chiaro che, nell'ipotesi affermativa, gli impiegati degli archivi notarili dovrebbero avere, secondo i titoli della loro carriera, le stesse condizioni che attualmente hanno gli impiegati degli archivi di Stato. Se invece si ritenesse di non addivenire alla unificazione, riconosco che occorrerebbe rivedere gli stipendi dei funzionari degli archivi notarili, i quali sono al di sotto di quelli di ogni altro funzionario dello Stato, e sarebbe all'uopo necessario studiare con quali mezzi, tratti dalla stessa organizzazione attuale dei detti archivi (ad esempio, l'abolizione degli uffici meno necessari) o in quali altri modi, si potrebbe provvedere ad elevare le condizioni economiche dei relativi funzionari. Ciò pure dovrebbe ripetersi per la misura delle pensioni, le quali sono effettivamente inferiori a quelle di qualsiasi altro funzionario.

Quanto agli assegni temporanei, è tuttavia da soggiungere che gli impiegati degli archivi notarili li godono nella stessa misura che è goduta dagli impiegati degli archivi di Stato.

Credo di avere così risposto, brevemente, ma, se non mi inganno, in modo esauriente e chiaro, alla interrogazione dell'on. Lagasi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi per dichiarare se è soddisfatto.

LAGASI. Ringrazio l'onorevole ministro di grazia e giustizia della cortese risposta con la quale ha riconosciuto la convenienza e l'urgenza dei provvedimenti, che sono da me invocati colla mia interrogazione. Gli archivi notarili, autonomi in virtù della legge organica che li disciplina, sono stati, se non di diritto, di fatto, sottoposti a statizzazione con i decreti del 26 aprile 1918 e 23 gennaio 1919 e 26 febbraio 1920. Il personale degli archivi notarili desidera di essere equiparato a quello degli archivi di Stato. Io non sono molto tenero della statizzazione degli archivi notarili, perchè credo che funzioneranno molto meglio se continueranno ad essere autonomi così come sono stati finora. Ad ogni modo, adesso, non è il mo-

mento di sollevare questa questione. So della Commissione nominata dal ministro degli interni; ritengo però, che, per la diversità delle funzioni svariatissime degli archivi notarili e degli archivi di Stato, se si arriverà alla stanziazione, non si dovrà fare mai e poi mai una fusione. Ma checchè si pensi dell'autonomia o meno degli archivi notarili è necessario, urgente e giusto che si provveda ad elevare gli stipendi dei loro impiegati, perchè essi sono molto al di sotto di quella media, che è necessaria per provvedere ai bisogni della vita. Urgente e giusto perchè essi lavorano come gli archivisti dello Stato, compiono funzioni delicatissime ed hanno eguali, se non maggiori, bisogni. E ciò, onorevole ministro, senza aspettare i provvedimenti che si possono attendere dalla riforma della burocrazia, si può, ed aggiungo anche, si deve fare. Ella sa meglio di me che in virtù dei decreti che ho citati, le tasse di archivio, che erano limitatissime, sono state elevate nientemeno che al 5 per cento, commisurato sulle tasse di registro che si pagano per la registrazione degli atti ricevuti ed autenticati dai notari. In conseguenza di questi aumenti l'introito è arrivato alla cifra di 30 milioni circa. Così, di fronte ad un fabbisogno, che è stato accertato nel bilancio del Ministero della giustizia, in base al decreto 26 febbraio 1920, in cinque milioni di lire resta un avanzo di circa 25 milioni. Gli stipendi dei conservatori della categoria A, prima classe, sono di ottomilanovecentosettanta lire, quelli dei conservatori della categoria E, prima classe, di lire 2700. Se questi sono gli stipendi dei conservatori, che sono i capi d'ufficio, cioè i superiori, pensate quali saranno gli stipendi degli altri impiegati inferiori, archivisti, sotto-archivisti ed assistenti. Non so quale somma occorrerà per provvedere a questa urgenza; indubbiamente questa somma sarà sempre molto inferiore alla somma che il Governo incassa in conseguenza delle tasse di archivio aumentate così come è detto nel citato decreto. Quindi, anche senza attendere i provvedimenti ai quali ha accennato l'onorevole ministro, si dovrebbe, per ragioni di umanità, provvedere. Certo la somma, che è incassata per le tasse, è più che sufficiente allo scopo. Nutro quindi fiducia che l'onorevole ministro, ispirandosi al suo alto intelletto ed anche al suo nobile cuore, vorrà o disciplinare la materia con una nuova

legge, o portare detti decreti dinanzi al Senato per la loro conversione in legge, perchè si possa provvedere ad un bisogno così grave ed urgente, che mette in agitazione tutta la classe.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato "Doss di Trento" ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, num. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della R. Guardia per la pubblica sicurezza ».

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che essendoci pienamente accordati con l'onorevole ministro chiediamo che, chiusa, come è, la discussione generale su questo disegno di legge si proceda alla discussione dei diversi articoli dei vari decreti; articolo per articolo, saranno fatte quelle modifiche che ormai sono state concretate d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo nel testo dell'Ufficio centrale.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790; 31 ottobre 1919, n. 2198; 29 ottobre 1920, n. 1623, relativi alla istituzione ed organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza, con le modificazioni introdotte nella presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nella tabella B) annessa al Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1623, è inserita la seguente annotazione:

« Agli ufficiali del Corpo sanitario della Regia Guardia per la pubblica sicurezza che godono di un assegno di Corpo inferiore alle lire 2500 annue, fissate come indennità professionale agli ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito, sarà corrisposta la differenza, non computabile agli effetti della pensione, fino alla concorrenza di tale ammontare.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un unico testo le disposizioni dei predetti Regi decreti.

(Approvato).

ALLEGATO n. 1.

Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790.

Art. 1.

L'attuale Corpo delle guardie di città è soppresso, ed in sua vece è istituito il Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari di guerra dello Stato, ed è preposto alla tutela dell'ordine pubblico nei centri di maggior popolazione, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa, esclusa la funzione investigativa, e concorre al servizio Reale. Ha la sorveglianza sui teatri e su tutti gli altri locali di spettacolo ed esercizi pubblici, e perciò le disposizioni della vigente legge e regolamento di pubblica sicurezza relative agli ufficiali dell'arma dei

carabinieri Reali sono applicabili anche agli ufficiali della Regia guardia.

Concorre, in caso di guerra, alla difesa dello Stato. Ai componenti di detto Corpo viene estesa la disposizione dell'art. 2 del Regio decreto 14 luglio 1907, n. 556, circa l'uso delle stellette a cinque punte da portare sul bavero dell'abito.

Ad essi è fatto divieto di vestire l'abito civile all'infuori dei casi previsti dal regolamento generale del corpo.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del soppresso corpo delle guardie di città, forniti dei necessari requisiti fisici, intellettuali e morali, passano di diritto nel nuovo Corpo della Regia guardia con lo stesso grado, salve le eccezioni di cui all'articolo 14 del presente decreto.

A tal uopo entro un mese dalla pubblicazione di esso, una Commissione da nominarsi con decreto del ministro dell'interno, presieduta dal direttore generale della pubblica sicurezza, delibererà inappellabilmente circa l'ammissione nel nuovo Corpo del personale appartenente al Corpo delle guardie di città.

Coloro che non saranno giudicati idonei alle nuove funzioni verranno collocati a riposo d'ufficio, anche se non abbiano raggiunto i limiti d'età stabiliti dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, con diritto a conseguire il massimo della pensione, ove abbiano raggiunto venticinque anni di servizio.

Per coloro che non avessero raggiunto tale limite di servizio, la pensione verrà liquidata con le norme in vigore pel soppresso Corpo delle guardie di città. Agli individui che contino meno di 15 anni di servizio sarà corrisposta una volta tanto una indennità ragguagliata a tante mensualità di stipendio o paga, per quanti sono gli anni di servizio prestati allo Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Il Corpo dipende dal Ministero dell'interno.

Il tenente generale comandante generale del Corpo sarà nominato per promozione dal tenente generale del Corpo o dai tenenti generali del Regio esercito.

Al comando generale del Corpo sono addetti un tenente generale e due maggiori generali.

Le nomine all'atto dell'applicazione del presente decreto saranno di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Questo articolo 2, d'accordo col Governo, è stato dall'Ufficio centrale così modificato:

« Il Corpo dipende dal ministero degli interni. Il comandante generale del Corpo sarà scelto tra i generali di Corpo d'armata del Regio esercito; e per la preparazione bellica della Regia Guardia, prenderà direttive ed istruzioni dal ministro della guerra ». Il resto rimane identico. Questa modificazione corrisponde all'intendimento, già espresso ieri e pienamente accettato dal Governo, di dare alla Regia Guardia una preparazione bellica, sia come addestramento, sia come preordinamento della sua mobilitazione, sotto la direzione delle autorità che costituzionalmente sono responsabili dell'apprestamento della difesa del paese.

PRESIDENTE. De lettura dell'articolo nel testo concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo:

Art. 2.

Il Corpo dipende dal Ministero degli interni. Il comandante generale del Corpo sarà scelto tra i generali di Corpo di armata del Regio esercito; per la preparazione bellica della Regia Guardia prenderà direttive ed istruzioni dal ministro della guerra.

Al comando generale del Corpo sono addetti un tenente generale e due maggiori generali.

Le nomine all'atto dell'applicazione del presente decreto saranno di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Pongo ai voti l'articolo così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo della Regia guardia risiede nella capitale.

Sono di sua competenza: il reclutamento, l'avanzamento, il governo disciplinare della forza,

la contabilità dei soli assegni di polizia riservata e giudiziaria, secondo le norme del regolamento generale del corpo, da approvarsi con decreto Reale.

Ogni legione di Regie guardie avrà un Consiglio d'amministrazione che provvederà agli assegni ed all'equipaggiamento delle divisioni dipendenti, il quale sarà formato da ufficiali del corpo e da funzionari civili del Ministero dell'interno.

Le legioni avranno in tale ramo diretta relazione con la ragioneria del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 4.

Detto corpo è costituito da:

Ufficiali generali.

Tenenti generali — Maggiori generali.

Ufficiali superiori.

Colonnelli — Tenenti colonnelli — Maggiori.

Ufficiali inferiori.

Primi capitani — Capitani.

Ufficiali subalterni.

Tenenti — Sottotenenti.

Sottufficiali.

Marescialli maggiori — Marescialli capi — Marescialli ordinari — Brigadieri — Vice-brigadieri.

Appuntati e guardie.

Appuntati — Guardie — Allievi guardie.

Il corpo della Regia guardia comprende:

a) il Comando generale composto di: un tenente generale comandante, un tenente generale comandante in 2^a, due maggiori generali addetti, un ufficio di segreteria;

b) sette legioni, istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti; avranno una forza organica proporzionata alla importanza dei centri del rispettivo territorio.

Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, tenenze e stazioni.

Ogni legione avrà inoltre uno stato maggiore:

c) la scuola allievi guardie è istituita allo scopo di istruire militarmente e indirizzare nel servizio del corpo i nuovi arruolati;

d) la Scuola aspiranti sottufficiali ha lo scopo di abilitare le guardie e gli appuntati al grado di sottufficiale.

e) la Scuola allievi ufficiali, che ha lo scopo di abilitare i sottufficiali, ammessivi per concorso, al grado di sottotenente.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Questo articolo rimane identico fino al penultimo suo comma, quello che comincia con le parole: « Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, tenenze e stazioni ». Per questo comma è stato concordato il seguente emendamento: « Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, squadroni, tenenze, stazioni; ed hanno battaglioni mobili di guardie a piedi ». Questa modificazione è stata introdotta per dare una sanzione legale agli squadroni, che, come si è notato, non trovavano fondamento nella legge, e ai battaglioni mobili, in relazione a disposizioni speciali che per essi si proporranno più innanzi.

I commi *c*, *d* ed *e*, che riguardano le scuole, sono stati, su proposta del Governo accettata dall'Ufficio centrale, riuniti in solo comma, il comma *c*, che suonerebbe: « Una scuola allievi ufficiali e allievi sottufficiali che ha lo scopo di abilitare i sottufficiali, ammessivi per concorso, al grado di sottotenente, e di abilitare le guardie e gli appuntati al grado di sott'ufficiale ».

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Siccome in tutte le armi dell'esercito e anche nella marina vi è il grado di brigadiere generale mi pare converrebbe che anche nel Corpo delle Guardie Regie fosse considerato questo grado. È l'unico Corpo militare che si staccherebbe nella gerarchia da quello che è stabilito per tutte le armi e Corpi. Anche la marina ha istituito il grado di sottoammiraglio per avere una gerarchia simile a quella dell'esercito, altrimenti ne avrebbe potuto fare a meno senza inconvenienti.

Ritengo dunque sia giusto, che la gerarchia della Guardia Regia sia equiparata a quella del Regio esercito, avendo detto corpo un carattere strettamente militare.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Tutte le disposizioni, delle quali discutiamo, sono, come è detto nell'articolo 3 del disegno di legge, da coordinare in testo unico, perchè si tratta di tre Regi decreti fatti in epoche successive. Ora, all'articolo 2 del Regio decreto 1623, che è l'ultimo di questi decreti, si trovano appunto introdotti i brigadieri generali, che in realtà esistono già effettivamente nel Corpo.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Pregherei l'Ufficio centrale e il Governo a darmi una spiegazione esatta dell'ufficio a cui sono chiamate le stazioni.

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Effettivamente questa divisione risponde a quella dei Reali carabinieri e prevede il frazionamento che può essere fatto della R. Guardia. Oggi, stazioni isolate come quelle dei Reali carabinieri, non esistono, come è anche detto nella relazione; ad organico completo dovranno esistere solo alcune tenenze. Però non è male che qui siano consacrate per ogni eventuale futuro bisogno.

AMEGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEGLIO. Esistono realmente delle stazioni qui a Roma; per il servizio la Regia guardia è ripartita come le legioni territoriali dei carabinieri in divisioni, tenenze e stazioni, nei riguardi amministrativi in legioni, battaglioni e compagnie. Le stazioni non vi sono in tutte le grandi città ma a Roma ne esistono 28.

PRESIDENTE. Do allora lettura del nuovo testo concordato tra Governo ed Ufficio centrale.

Dire al secondo capoverso del comma *b* dell'articolo 4:

« Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, squadroni, tenenze e stazioni ed hanno battaglioni mobili di guardie a piedi. Ogni legione avrà inoltre uno stato maggiore ».

Invece dei commi *c*, *d*, *e* viene sostituito il seguente comma:

c) una scuola di allievi ufficiali e di allievi sottufficiali che ha lo scopo di abilitare i sottufficiali ammessivi per concorso al grado di sottotenente e abilitare le guardie e gli appuntati al grado di sottufficiale.

Pongo ai voti l'art. 4 così emendato.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le legioni territoriali sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli, le divisioni da tenenti colonnelli o maggiori, le compagnie da capitani, le tenenze da tenenti e sottotenenti e le stazioni da marescialli.

La scuola allievi guardie sarà comandata da un colonnello, o tenente colonnello, il quale avrà inoltre la direzione della scuola allievi sottufficiali, che sarà retta da un maggiore.

Con decreto del Ministero dell'interno sarà stabilita la sede e la forza di ciascun comando.

GIARDINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Al secondo comma di questo articolo bisogna sostituire il seguente: « la scuola allievi ufficiali e allievi sottufficiali sarà comandata da un colonnello o da un tenente-colonnello », rimanendo soppresso l'inciso: « il quale avrà inoltre la direzione della scuola allievi sottufficiali che sarà retta da un maggiore ».

PRESIDENTE. Allora al secondo capoverso dell'articolo 5 rimane soppresso l'inciso: « il quale avrà inoltre la direzione della scuola allievi sottufficiali che sarà retta da un maggiore » e si dovrà leggere l'intero capoverso nel modo seguente:

« La scuola allievi ufficiali e allievi sottufficiali sarà comandata da un colonnello o tenente colonnello ».

Pongo ai voti l'articolo 5 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Le nomine e promozioni saranno fatte nel seguente modo:

a) a tenente generale comandante generale del corpo, con le norme stabilite dall'articolo 2;

b) a tutti gli altri gradi, da tenente a tenente generale, e per ogni riguardo, con norme identiche a quelle che regolano l'avanzamento nell'arma dei RR. CC. (legge sull'avanzamento nel R. esercito);

c) a sottotenente, dai sottufficiali del corpo che abbiano compiuto con buon esito la Scuola allievi ufficiali.

L'avanzamento nei gradi di sottufficiali e le norme per il passaggio dei tenenti del Regio esercito e per le promozioni degli altri gradi, saranno stabilite, in analogia alle disposizioni regolamentari per l'arma dei RR. CC., dal regolamento organico, da emanarsi in applicazione del presente decreto.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. In questo articolo 6 è stata introdotta, d'accordo col Governo, una piccola modificazione che è dipendente dal fatto di aver stabilito che il comandante generale del Corpo deve essere sempre tratto dai generali di Corpo d'armata del Regio esercito. In conseguenza di quella modificazione non è più necessario che nel comma *a*) si dica « a tenente generale », basta dire « Comandante generale del Corpo ecc. ».

E nel comma *b*) non occorre più dire « da tenente a tenente generale » ma basta dire « a tutti gli altri gradi ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 6 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

La tabella organica del corpo della Regia guardia è indicata nella tabella annessa al presente decreto.

Agli ufficiali del corpo della Regia guardia spettano in ogni tempo gli stipendi e le indennità di servizio e qualsiasi altro assegno stabilito per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

Sarà loro corrisposto un assegno di corpo valevole per la pensione, come nell'annessa tabella, suscettibile degli stessi aumenti che in seguito venissero fatti alle indennità d'arma e di carica per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Fa eccezione al precedente comma lo stipendio degli ufficiali subalterni, ai quali è corrisposto quello previsto dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732.

Per gli ufficiali non aventi alloggio in caserma sarà corrisposta la seguente indennità mensile:

Ufficiali generali L. 400.

	Nelle città con 250 mila abitanti o più	Nei centri minori
Colonnello.	250	200
Tenente colonnello o maggiore.	200	150
Capitano	150	120
Tenente o sottotenente.	120	90

Gli ufficiali generali e superiori del corpo dovranno provvedersi del cavallo, e percepiranno una indennità cavalli di 800 lire annue.

Agli stessi sarà corrisposta una indennità mensile di L. 40 per spesa di stalliere.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Il secondo comma di questo articolo 7, secondo accordo intervenuto stamattina col Governo, sarebbe così modificato:

« Agli ufficiali del corpo della Regia Guardia spettano in ogni tempo gli stipendi e le indennità di servizio e qualsiasi altro assegno stabilito per gli ufficiali dei carabinieri Reali, e identico trattamento, con identiche modalità, per quanto riguarda i viaggi di servizio e i viaggi fuori servizio sulle ferrovie dello Stato e sui piroscafi dello Stato o di società marittime sovvenzionate dallo Stato ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo modificato nel secondo comma, come è stato proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

L'obbligo di servizio nel corpo è di tre anni, al termine dei quali le guardie, sempre quando conservino le attitudini fisiche, intellettuali e di buona condotta, possono contrarre successive rafferme triennali, se non hanno compiuto 24 anni di servizio, e di un anno, raggiunto tale limite.

Il soprassoldo di rafferma stabilito dall'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 6 aprile, n. 492 è abolito. In sua vece, tanto ai graduati che alle guardie, compiuta la ferma, sono concessi sulla paga cinque aumenti triennali, ciascuno di L. 0,60 giornaliera, rispettivamente all'inizio del 4°, 7°, 10°, 13° e 16° anno di servizio, che saranno mantenuti anche in caso di promozione e sono computabili agli effetti della pensione.

Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di L. 1000, L. 2000 e lire 3000, pagabili al termine di ciascuna rafferma.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. A questo articolo l'Ufficio centrale aveva proposto un emendamento, che consisteva nella soppressione dell'ultimo periodo, secondo il quale e secondo l'interpretazione che di esso aveva fatta l'Ufficio centrale, sarebbe stato pagato un premio speciale di lire 1000 a coloro che, riconosciuti idonei alla rafferma, l'avessero ottenuta; ciò che non avveniva nei Reali carabinieri. Ma questa mattina il Presidente del Consiglio ha chiarito che questo periodo era fuori di posto, che non si intendeva che si riferisse ai raffermati ma ai nuovi arruolati. Ed allora si è concordata questa modificazione. Si invertono i due ultimi periodi. Prima si direbbe così: « Agli aspiranti all'arruolamento, riconosciuti idonei, è concesso il premio stabilito, allo stesso titolo, per i Reali carabinieri, pagabile appena l'arruolamento stesso sia definitivo ».

Poi verrebbe il comma conservato per i raffermati che dice: « Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di lire 1000, lire 2000 e lire 3000 pagabili al termine di ciascuna rafferma ».

Finalmente si è concordata un'aggiunta relativa ai battaglioni mobili, la quale dice: « Per i battaglioni mobili l'obbligo di servizio è di due anni con un premio di mille lire senza ulteriori rafferme; dai battaglioni mobili potranno però essere reclutati uomini, al termine dei due anni, per la R. Guardia alle condizioni di prima rafferma ».

Questa ultima aggiunta merita qualche spiegazione. Noi abbiamo nella R. Guardia quattordici battaglioni mobili ed altri dieciotto nei carabinieri; in totale 32 battaglioni, di 600 uomini ciascuno. Questi battaglioni sono destinati a portare un rinforzo a massa nel servizio d'ordine pubblico. Non è parso all'Ufficio centrale che questo servizio di rinforzo a massa richieda uomini che conoscano il servizio di istituto e che siano per lunghi anni raffermati raggiungendo altissime paghe ed il diritto a pensione: tanto è vero che questo servizio di rinforzo a massa lo fanno anche i battaglioni dell'esercito.

Vi è però bisogno di questi battaglioni di forze di pubblica sicurezza per il rinforzo a massa, per evitare quel contatto prolungato delle truppe del Regio esercito con le folle, di cui si è parlato ieri e che è necessario evitare. Ma si possono avere con molta economia adottando questo sistema: arruolarli con ferma obbligatoria di due anni e dar loro un premio di mille lire. Questo premio è già superiore a quello che attualmente si dà ai carabinieri ausiliari che, appunto per una ferma di due anni, è di 800 lire; dunque si darebbero anche 200 lire di più. Ma, nonostante questo premio, fatto il calcolo di ciò che costa in media un uomo col congegno delle rafferme, calcolo che è illustrato nella relazione dell'Ufficio centrale, e quello che verrebbero a costare questi uomini così arruolati per due anni (e dai quali la R. Guardia avrebbe il vantaggio di fare il suo reclutamento definitivo dopo l'esperimento di due anni, perchè dopo due anni li ammetterebbe al trattamento di prima rafferma e quindi li può scegliere), si ha un risparmio complessivo, tenendo conto che questo trattamento verrebbe naturalmente esteso ai 18 battaglioni di carabinieri, di 9,900.000 lire all'anno. Quindi sembra che valga la pena di stabilire questa scala di trattamento a seconda del servizio, e risparmiare questi dieci milioni in cifra tonda.

AMEGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEGLIO. Fin qui le guardie hanno avuto ed hanno tutte una provenienza: quella dalla legione allievi, ed i battaglioni che non fanno servizio di istituto, secondo le idee del comando, avrebbero dovuto alternarsi con quelli che fanno il servizio di istituto. Secondo quello che oggi viene a dire il relatore dell'Ufficio centrale, sembra che si dovrebbero formare dei battaglioni che non siano istruiti nel servizio di istituto, che non vengano dalla legione allievi, ma siano come dei semplici militari e questo va a danno dell'istruzione tecnica delle Regie guardie. Per conseguenza io sono di parere contrario a questa proposta; sono d'avviso invece che le Regie guardie debbano avere tutte la stessa provenienza e che i battaglioni mobili, che dovrebbero agire a massa, abbiano la stessa istruzione di quelli che fanno servizio di istituto.

Non ho altro da dire.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Si rientra con questo nelle questioni generali trattate ieri. Non vi è dubbio, che avendo uomini a più lunga ferma e istruiti nel servizio di istituto, il servizio potrebbe esser migliore: ma quando il servizio si può fare ugualmente, risparmiando sul bilancio dello Stato, l'Ufficio centrale, in pieno accordo col Governo e, dirò di più, chiamato nella riunione e sentito il comandante della R. Guardia, è venuto nella conclusione che, tutto sommato, convenga fare questa modificazione, la quale consente ugualmente il servizio, sia pure di qualche linea meno perfetto di quello dei raffermati, ma con risparmio di dieci milioni all'anno.

Quindi l'Ufficio centrale mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha presentato il seguente emendamento all'articolo 8:

« Agli aspiranti all'arruolamento riconosciuti idonei è concesso il premio stabilito allo stesso titolo per i Reali carabinieri, pagabile appena l'arruolamento stesso sia definitivo. Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di lire 1000, di lire 2000 e di 3000, pagabili al termine di ciascuna rafferma.

« Per i battaglioni mobili l'obbligo di servizio è di due anni con un premio di lire 1000 senza ulteriore rafferma; dai battaglioni mobili potranno però essere reclutati uomini al termine dei due anni per la Regia Guardia alle condizioni di prima rafferma ».

Pongo ai voti questo emendamento all'articolo 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 8 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

L'ammissione nel corpo degli aspiranti, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, si consegue con la nomina ad allievo; possono però essere nominate guardie effettive gli ex-carabinieri e coloro che già appartennero al corpo, secondo le norme sancite dal regolamento.

La durata del periodo d'istruzione presso la scuola allievi è di mesi sei, che può essere ridotta per gli arruolati provenienti dal Regio esercito o dalla Regia marina, secondo le disposizioni del ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 10.

L'avanzamento dei sottufficiali delle Regie guardie ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi:

1° i vice-brigadieri sono tratti dagli appuntati e dalle guardie idonei all'avanzamento;

2° la nomina a brigadiere è conferita dopo due anni di grado ai vice-brigadieri dichiarati idonei alla promozione;

3° la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo tre anni di grado ai brigadieri dichiarati idonei alla promozione.

4° la nomina a maresciallo di alloggio capo è conferita dopo due anni di grado ai marescialli di alloggio dichiarati idonei alla promozione;

5° la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo tre anni di grado ai marescialli di alloggio capi idonei alla promozione.

Ai sottufficiali dell'arma dei Carabinieri Reali in congedo sarà concessa l'ammissione, a scelta, in servizio nel corpo della Regia guardia, con lo stesso grado e nel limite dei posti disponibili, purchè alleghino il foglio di congedo dal quale risulti che abbiano servito con fedeltà ed onore, anche se ammogliati con figli o vedovi con prole.

Non debbono avere superata l'età di anni 42, nè riportate condanne dopo il loro congedo.

GIARDINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva fatto voto, in quell'ordine del giorno che si è deliberato ieri, che le condizioni di avanzamento per i gradi di truppa fossero parificati per la R. Guardia e per i carabinieri. Ora, questa mane il Governo ha portato all'Ufficio centrale la proposta di alcuni ritocchi, che sarebbero necessari in questo articolo per ottenere la voluta parificazione, senz'altro, in questa legge medesima. Le modificazioni sarebbero soltanto queste: al comma 3 invece delle parole « la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo tre anni di grado » bisognerebbe dire: « è conferita dopo due anni di grado »; e così pure al comma 5 dove sono le parole: « la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo tre anni di grado », bisognerebbe dire: « dopo due anni di grado ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha presentato il seguente emendamento all'articolo 10. Al comma 3, invece delle parole: « la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo tre anni di grado » sostituire le parole: « la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo due anni di grado ». Al comma 5, alle parole: « la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo tre anni di grado » sostituire le parole: « la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo due anni di grado ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 10 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Ai componenti del corpo della Regia guardia sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, del regolamento di disciplina militare, di quello sullo stato dei sottufficiali e del codice penale militare con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie, e che saranno stabilite dal regolamento organico.

(Approvato).

Art. 12.

Le indennità di grado stabilite dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, per il soppresso corpo delle guardie di città, saranno applicate integralmente per i sottufficiali, appuntati e RR. guardie la cui paga giornaliera sarà la seguente, oltre il caro-viveri, che però non compete ai militi cui è somministrato il rancio in natura:

Maresciallo maggiore, L. 12,80.

Maresciallo capo, L. 11,80.

Maresciallo ordinario, L. 10,75.

Brigadiere, L. 9,30.

Vice brigadiere, L. 8,85.

Appuntato, L. 7,15.

Guardia, L. 6,50.

Allievo, L. 5.

L'importo giornaliero degli aumenti quadriennali di grado è il seguente:

Pel maresciallo maggiore, L. 0,60.

Pel maresciallo capo ed ordinario, L. 0,50.

Pel brigadiere, L. 0,40.

Pel vice brigadiere e appuntato, L. 0,30.

Le indennità di grado e gli aumenti sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione.

La spesa vestiario per i sottufficiali, gli appuntati e le Regie guardie sarà a carico dello Stato. Così pure le spese occorrenti alla riparazione delle bardature in consegna ai militi a cavallo.

Ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 70 elevabile a L. 90 nei capoluoghi con 250.000 abitanti o più.

(Approvato).

Art. 13.

Le spese di cancelleria, d'illuminazione e il riscaldamento degli uffici dei Comandi del corpo sono a carico dello Stato, se non è altrimenti disposto dagli appositi contratti per la fornitura del casermaggio.

(Approvato).

Art. 14.

All'atto dell'applicazione del presente decreto i posti di ufficiale di ogni grado saranno coperti da ufficiali del disciolto corpo delle guardie di città, da ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in attività di servizio e da ufficiali in congedo e di complemento con preferenza per questi ultimi a coloro che hanno partecipato alla guerra.

Nella scelta si terrà conto particolarmente degli studi e dei titoli di carriera, ed anche dei servizi prestati in guerra e delle decorazioni al valore.

Gli ufficiali inferiori non devono avere oltrepassato il 35° anno di età e gli ufficiali superiori il 50°.

Il Ministero della guerra trasmetterà al Ministero dell'interno le domande degli ufficiali che chiedono di passare al corpo della Regia guardia unendovi i libretti personali.

I limiti di età per gli ufficiali del corpo della Regia guardia, dopo un anno della applicazione del presente decreto, saranno i seguenti:

Tenente generale, anni 65.

Maggior generale, anni 62.

Colonnello, anni 60.

Tenente colonnello, anni 58.

Maggiore, anni 56.

Capitano, anni 54.

Tenente, anni 52.

Sottotenente, anni 50.

Il servizio prestato in qualsiasi altra Amministrazione dello Stato dagli ufficiali della Regia guardia è computato per tutti gli effetti della pensione con gli assegni stabiliti dal presente decreto.

(Approvato).

Art. 15.

Per la prima formazione dell'organico previsto dal presente decreto, i militari del Regio esercito e della Regia marina, fino al grado di caporal maggiore incluso, attualmente sotto le armi da non meno di un anno, che domandino il passaggio nelle RR. guardie, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni, saranno, sempre quando risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, nominati guardie effettive, con diritto ad una indennità di L. 1500 liquidabili subito. Tale indennità sarà di L. 1800 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Eguale indennità spetta ai sottufficiali in servizio attivo del Regio esercito e della R. marina, che facendo passaggio nel corpo delle RR. guardie, otterranno la nomina a vice-brigadiere, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni.

I militari di cui ai precedenti capoversi, i quali si obblighino a servire nel corpo per soli 24 mesi, avranno diritto ad una indennità di lire 1000. Tale indennità sarà di lire 1300 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora dovrebbe discutersi l'articolo 15-bis proposto dall'Ufficio centrale...

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. L'articolo 15 bis, che era stato proposto dall'Ufficio centrale per salvaguardare da eccessive sottrazioni numeriche il reclutamento dell'esercito, viene ora ritirato dallo stesso Ufficio centrale, perchè, con l'obbligo di trarre il comandante della R. Guardia dai generali di corpo d'armata dell'esercito e di metterlo alla dipendenza del ministro della guerra per tutto quanto riguarda addestramento e mobilitazione; con la trasformazione del carattere dei battaglioni mobili, del quale si è parlato un momento fa; e coll'intesa che tutta questa gente, che passa per i battaglioni mobili, ritorni poi nell'esercito per mobilitazione, o nei battaglioni stessi, fino a loro complemento o nei corpi dell'esercito se sono esuberanti a quel primo bisogno, l'esercito viene a riguadagnare tanta gente che può consentire

l'arruolamento per le Regie guardie anche fra gli iscritti di leva. Siccome ieri è stato lamentato che la soppressione di questa facoltà farebbe danno al corpo, ora, avendo trovato gli altri compensi, che ho detto, nelle nuove disposizioni, l'Ufficio centrale è lieto di poter ritirare questo art. 15-bis.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato dall'Ufficio Centrale l'art. 15-bis darò lettura dell'art. 16.

Art. 16.

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie in servizio effettivo che al termine della ferma o della rafferma in corso non superino i 22 anni di servizio ed assumano una nuova rafferma triennale, avranno diritto a percepire subito un premio di lire 500, oltre l'eventuale premio annesso alla rafferma contratta, pagabile al termine di essa.

Coloro che avessero conseguito tutte e tre le rafferme con premio saranno ammessi, ove abbiano i requisiti, ad una quarta rafferma con premio di lire 3000; coloro invece, cheentino oltre 22 anni di servizio contrarranno tante ferme annuali quante ne occorrono a completare i 25 anni, con diritto ad altrettante quote di premio di lire 1000 ciascuna. Alle rafferme annuali non è annesso il premio di cui al primo capoverso del presente articolo.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie, in servizio nel corpo, che abbiano già maturato il diritto ad uno o più premi di rafferma, questi verranno liquidati, mediante la consegna dei relativi libretti delle Casse postali o dei titoli equivalenti.

(Approvato).

Art. 17.

Ai marescialli comandanti di stazione sarà corrisposta una indennità di carica di L. 2 al giorno.

Le indennità di caro-viveri stabilite dai decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314 e 6 ottobre 1918, n. 1393, e l'indennità giornaliera concessa col decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1165, saranno corrisposte ai componenti il corpo della Regia guardia, finchè saranno mantenuti ai militari del Regio esercito e dell'armata navale.

(Approvato).

Art. 18.

Entro il periodo di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto è concessa la riammissione nel corpo ai graduati ed alle guardie del soppresso corpo delle guardie di città, ammogliati o vedovi con prole, già licenziati per fine di ferma, purchè conservino i requisiti richiesti per l'arruolamento, e non abbiano oltrepassato il 42° anno di età.

I militi riammessi avranno diritto alla concessione del premio stabilito dall'art. 8 del presente decreto. Agli effetti, però, della concessione dei premi di rafferma, la riammissione in servizio deve considerarsi come prima nomina, e qualora il riammesso abbia già riscosso uno o più premi di rafferma, avrà diritto alla differenza tra il nuovo e il vecchio premio maturato.

(Approvato).

Art. 19.

I componenti del corpo della Regia guardia collocati a riposo hanno diritto a liquidare la pensione secondo le norme per il soppresso corpo delle guardie di città, se essi provennero da quel corpo all'atto della formazione della Regia guardia. In ogni altro caso, liquideranno secondo le norme in vigore per l'arma dei Reali Carabinieri.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, numero 1732, circa il limite di età dei graduati e delle guardie, l'art. 33 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, in quanto stabilisce la condizione dell'età, è abrogato.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Io vorrei pregare l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di esporre per cortesia la ragione del cambiamento proposto, in materia di pensioni; e così della sostituzione della dizione ministeriale con quella dell'Ufficio centrale. Io ho letto la importante relazione scritta dal senatore Giardino, e debbo ritenere dalle parole sue, che la pensione dei carabinieri sia meno favorevole rispetto a quella delle antiche guardie di città...

GIARDINO, *relatore*. Spiegherò subito...

RAVA. Nella relazione è detto: « È questo un altro privilegio che l'Ufficio centrale non può approvare, se non per rispetto al diritto acquisito, per coloro che, appartenenti alle guardie di città, fecero passaggio alla R. Guardia ».

Dunque dalle parole della relazione parrebbe che si voglia ora sostituire un sistema di pensioni meno gravoso.

È questione di finanza? Ma non la fece il Ministero.

Quale sia il gravame futuro di queste pensioni, nei molti utili ed importanti allegati speciali alla relazione, non è detto. Anzi si dichiara, in una nota, che non è possibile fare il calcolo. Si potrebbe fare, matematicamente s'intende, prendendo le categorie, gli assegni, le età, ecc., ma questo non è stato fatto, nè qui lo domando. Io ricordo come è stata molto tormentata la questione delle pensioni ai carabinieri: si fecero varie leggende, ed ancora varie modifiche e poi si fecero pei marescialli, ecc.; e non so se questa materia sia ora pacifica e sistemata. Sarebbe bene ed utile che questo sistema di pensioni, che provoca tante agitazioni, avesse una formulazione esatta.

La relazione accenna a una diversità sola tra le due liquidazioni di pensione, la differenza di trattamento tra gli uni che debbono aver pensione liquidata sulla paga dell'ultimo giorno di servizio (guardie) e gli altri che liquidano sulla paga media dell'anno: ciò non porterà grande differenza economica, perchè questi soldati in un anno non avranno poi vari aumenti di paga. La differenza per tale dato non deve essere molta. Ci sono invece altre differenze; due sono i sistemi, due le basi di liquidazione, e si complicano con calcoli suppletivi; bisognerebbe vedere esempi di liquidazioni e confronti: alle guardie di città, ad esempio, (testo unico 1917, n. 367) con 25 di servizio e 50 anni di età si danno i quattro quinti dello stipendio; ai Reali carabinieri (Regio decreto 6 aprile 1919) a 20 anni si dà metà della paga e aumenti, più un quinto di tale metà, con altro aumento al di sopra dei 25 anni; disposizioni tutte, come si vede, diverse - di recente modificate ancora (7 novembre 1920) - e assai complicate.

Io domando se è proprio necessaria la proposta dell'Ufficio centrale. Se si trattasse di

una piccola differenza non vale la pena di cambiare; se notevole, siamo sicuri che gli interessati faranno pervenire molti reclami, perchè la materia è suscettiva di ciò, e ognuno si preoccupa della propria vecchiaia. Io chiedo se non si poteva lasciare l'opzione fra i due sistemi. Avremo iscritti con la promessa di pensione dal decreto-legge (1912), i quali ora dopo due anni si vedono passati a un altro sistema di pensioni. Poteva l'Ufficio darci vari esempi di liquidazione di pensioni.

Se negli allegati ci fosse il calcolo del diverso carico spettante allo Stato avremmo luce, ma così due sistemi restano, uno per eccezione (diritto quesito) e l'altro per regola.

Coloro che vengono dalle guardie di città manterranno il loro sistema di pensione, mentre i nuovi - così dice l'Ufficio centrale - avranno tutti il sistema dei Reali carabinieri. E io domando: è la differenza notevole? Ed è pacifica la serie ricca delle questioni che si sono svolte intorno alle leggi per le pensioni dei carabinieri? In ogni caso vorrei pregar ministro e relatore di rivedere questa materia, giacchè si deve fare un testo unico. Io desidero unicamente questo: che anche per una piccola differenza finanziaria non si abbiano in atto due sistemi di pensioni, e quindi due serie di aspirazioni e di competizioni, ma si abbia invece un sistema di norme chiare, perchè queste materie difficili in sè, commuovono la pubblica opinione, e per contraccolpo destano l'interesse delle pubbliche assemblee. Credo che sia cosa bella e nobile cominciare con ferme basi per poter difendere il sistema che vi si pone sopra.

GIARDINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. La considerazione della differenza di spesa e l'altra considerazione di avere un sistema unico per la liquidazione delle pensioni, non hanno avuto, per quanto importanti, nessun peso nel criterio che ha adottato l'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale ha adottato esclusivamente, come in quasi tutti gli altri casi di proposte di modificazione alla legge per quanto riguarda il personale, il criterio di essere giusto e di ricompensare uguali servizi con eguali premi. I carabinieri e le R. Guardie prestano un uguale servizio e debbono avere per giustizia eguale trattamento, anche perchè la differenza del trattamento

aiuta quella possibilità di dualismi che è in due corpi incaricati del medesimo servizio. Ora il fatto si presenta in questo modo: un maresciallo dei carabinieri...

RAVA. Abbiamo tante leggi sui marescialli!

GIARDINO, *relatore*. Ne convengo. Dunque un maresciallo, secondo tutte le leggi delle quali lei parla, per liquidare la pensione sulla paga da maresciallo deve avere un anno da maresciallo di quel determinato grado; se no gli si calcolano, per esempio, cinque mesi in quel grado e gli altri sette mesi nel grado inferiore, e sulla media gli si liquida la pensione.

Invece, col sistema che c'era per le guardie di città, avveniva che, se al penultimo giorno di servizio veniva concessa una promozione, l'agente andava a riposo liquidando su quell'ultimo giorno. L'onorevole Rava mi consentirà che, se anche la differenza fosse di un centesimo, l'iniquità è tale che non può essere tollerata; tuttavia, siccome il corpo della Regia Guardia ha reclutato anche fra il personale già delle guardie di città in servizio con questo diritto acquisito, non si può togliere questo diritto a questo personale. Si è stabilito, pertanto, che, rispettati per necessità questi diritti acquisiti, per tutti coloro che questi diritti non hanno la pensione sia liquidata uguale, sia nella Regia Guardia, sia nei Reali carabinieri.

Io credo che le considerazioni di unificazione del sistema non debbano aver valore in tema di così alta giustizia.

PRESIDENTE. Domando all'on. Rava se insiste nella sua proposta.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Io non insisto perchè non ho la notizia esatta della differenza, piccola o grande, che sia tra le due liquidazioni. Fra i due sistemi credo ad ogni modo che non sia solamente l'ultimo giorno il determinante della liquidazione della pensione, ma che tutto il sistema sia diverso tra guardie e carabinieri.

L'onorevole senatore Giardino e l'Ufficio centrale vogliono adottare un unico sistema: sia; io non ho nulla in contrario ma vorrei il più favorevole per tutti, raccomando che il sistema qui proposto sia riveduto bene perchè non debba cominciare un'altra serie di agita-

zioni e di voti di coloro che si credono trattati meno bene, a parità di lavoro e fatiche e raccomando che sia controllato perchè la liquidazione sia fatta umanamente, giustamente e sia adatta alle esigenze moderne, ad evitare che venga una serie sollecita di domande di modificazione, come abbiamo visto accadere per la legge della pensione pei carabinieri.

Io ho parlato nell'interesse della bontà dei servizi e del sistema di liquidazione; e non propongo emendamenti. Ho richiamato l'attenzione del Senato su questa questione, perchè il sistema, voluto dall'Ufficio centrale, pur mantenendo giustamente i diritti acquisiti per coloro che facevano parte delle guardie di città, non riesca meno buono pei nuovi, e perchè tutto sia riveduto in modo che si presti convenientemente al grave compito di assicurar la tranquillità a coloro che si dedicano alla necessaria tutela delle leggi e dei cittadini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 19 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, giusta l'annessa tabella.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in unico testo le disposizioni del presente decreto e le altre vigenti in materia e ad emanare il regolamento organico, quello generale del corpo, e ad apportare le modificazioni all'uniforme.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Prendo la parola su questo articolo per una questione di tecnica legislativa, di buona redazione della legge.

Secondo questo articolo 21, il Governo del Re è autorizzato a coordinare in unico testo le disposizioni del presente decreto e le altre vigenti

in materia e ad emanare il regolamento organico, quello generale del Corpo e ad apportare le modificazioni all'uniforme.

Senonchè l'articolo 3 del disegno di legge, dirò così, preliminare, perchè contiene la formula di approvazione dei decreti in materia, compreso quello in discussione, dice:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un unico testo le disposizioni dei predetti Regi decreti », cioè dei decreti enumerati nell'articolo 1 e che poi formano gli allegati. Così si prevedono due testi unici: uno che a termini dell'articolo 3 deve comprendere soltanto i decreti ora in discussione, l'altro che a termini dell'art. 21 deve comprendere le disposizioni del decreto in discussione e le altre vigenti in materia. Ora questo non è ammissibile: si deve fare un solo testo unico. Quindi propongo che l'art. 21 venga tolto di qui e, in sede di coordinamento, sostituito all'art. 3, dandogli questa forma:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in unico testo le disposizioni dei predetti decreti e le altre vigenti in materia e ad emanare il regolamento organico e quello generale del Corpo e ad apportare le modificazioni all'uniforme ».

Così si avrebbe una sola disposizione generale sul testo unico e sulle facoltà regolamentari ed esecutive concesse al Governo. E questo mi sembra più logico e più conforme alla tecnica legislativa.

PRESIDENTE. L'art. 3 del disegno di legge è stato già votato, ma nulla vieta che in sede di coordinamento non vi sia sostituito l'articolo 21 nella dizione proposta del senatore Ferraris Carlo.

MELODIA, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Certamente così dovrà essere.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 21 con questa intesa. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

(Approvato).

L'art. 23 viene soppresso.

Art. 24

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

La seconda parte dell'art. 24 è soppressa.

GIARDINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Si tratterebbe ora di leggere la tabella annessa al primo dei decreti; ma io credo che sia inutile, perchè è stata integralmente sostituita da quella che sarà letta nel Regio decreto ultimo della serie.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo ora alla lettura degli articoli del 2° decreto-legge cioè: del Regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2198, nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

Art. 1

L'indennità di alloggio, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 12 del Regio decreto 1919, n. 1790, da mensile è commutata in giornaliera, nella misura di L. 3 nei capoluoghi con 250.000 abitanti o più, e di L. 2,35 nelle altre sedi.

Parimenti è commutata l'indennità caro-viveri prevista dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, finchè sarà mantenuta nella misura di L. 2 al giorno.

(Approvato).

Art. 2.

Ai militari di truppa addetti quali scrivani presso comandi o uffici del Corpo stabiliti dall'organico, spetta l'indennità di carica giornaliera di L. 3 ai marescialli maggiori, L. 2 agli altri sottufficiali, L. 1 agli appuntati e L. 0,75 alle guardie.

Dette indennità non sono cumulabili con quelle di comando spettanti ai comandanti di stazione, e cessano con l'esonerazione o con la cessazione, anche temporanea, della carica di scrivano.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le competenze ordinarie ed eventuali spettanti ai militari di truppa del Corpo predetto saranno esenti da qualsiasi ritenuta.

(Approvato).

Art. 4

È autorizzata nell'esercizio 1919-920 la spesa di L. 4,000,000 per l'impianto degli uffici del Comando generale, dei Comandi di legione, di divisione, compagnia e stazioni del Corpo predetto.

(Approvato).

Art. 5.

La medaglia al merito di servizio, istituita dall'art. 3 della legge 8 luglio 1908, n. 318, è mantenuta e sarà conferita agli ufficiali ed ai militari della Regia guardia con le norme vigenti nel soppresso Corpo delle guardie di città, e tenendo conto degli anni di servizio in detto Corpo prestati.

(Approvato).

Art. 6.

A parziale modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, i tenenti della Regia guardia, salvo il terzo dei posti assegnati ai sottotenenti provenienti dal corpo, saranno nominati per passaggio di tenenti del Regio esercito in S. A. P. o per concorso, con le norme da stabilirsi con decreto del ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 7 ottobre 1919. Esse, però, non si applicheranno a coloro che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di fare parte del Corpo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame dell'allegato n. 3 del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1623.

Art. 1.

Alle tabelle dei quadri e della forza della Regia guardia per la pubblica sicurezza, allegate al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

(Approvato).

Art. 2.

Gli articoli 2, 4 e 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, sono modificati come segue:

Al Comando generale del Corpo sono addetti, un Maggior generale e tre Brigadieri generali (art. 2, secondo comma).

Detto Corpo è costituito da:

Ufficiali generali

Tenente generale; Maggiore generale, Brigadieri generali (art. 4, primo comma).

Il Corpo della Regia guardia comprende 9 Legioni territoriali (art. 4, lettera B).

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. A quello che rimane l'ultimo comma di questo articolo, e che dice: « il corpo della R. Guardia comprende nove legioni territoriali », è stato concordato col Governo il seguente emendamento:

« Il Corpo della R. Guardia comprende nove legioni territoriali di guardie a piedi, 5 squadroni di guardie a cavallo e 14 battaglioni mobili di guardie a piedi ».

Si è concordato col Governo, dopo la discussione di ieri, che l'organico della R. Guardia a cavallo sia stabilito in 5 squadroni, coll'intesa che in questo organico si rientri, senza congedamenti improvvisi di personale, nel termine di tre anni, man mano che per vacanze e per perdite di uomini o di cavalli si potranno riassorbire nell'organico di 5 squadroni gli elementi che ora risultano esuberanti a questa cifra.

Nella tabella ultima sarà stabilita la cifra corrispondente di personale. Il Governo ha an-

che accettata la proposta dell'Ufficio centrale di formare 5 dei 7 squadroni, che si potrebbero formare con RR. CC., riunendoli dalle stazioni, che ne possono fare a meno e che possono meglio adempiere il servizio con carabinieri in bicicletta.

Con questo concordato si raggiungerebbe, nel limite di metà naturalmente, lo scopo di economia che l'Ufficio centrale si era proposto, mentre l'altra metà sarebbe compensata da quei nove milioni d'economia sui battaglioni mobili, di cui ho già parlato. Si rispetterebbero le considerazioni morali e di stato di fatto, che non si possono trascurare, e si corrisponderebbe anche a un altro scopo: se, nelle campagne, il servizio di carabinieri, isolati, nei paesi di pianura dove serve meglio la bicicletta, può essere abolito, il servizio di grossi reparti a cavallo è desiderabile invece che si possa fare, perchè così si risparmia di impiegare armi più micidiali, mentre gli uomini a cavallo, con la loro imponenza morale, risparmiano il sangue e ottengono l'ordine; ma a questo servizio nelle campagne non sono allenati, e non possono esserlo, gli squadroni della Regia Guardia che fanno permanentemente servizio nelle grandi città e che non conoscono questo impiego; e allora, avendo metà R. Guardie, e metà carabinieri, che possono bensì servire tutti negli stessi luoghi, ma di cui ciascuna metà è specializzata nei servizi a cui è meglio idonea, si riconciliano le economie e il miglior soddisfacimento possibile del servizio.

In tutte queste conclusioni, lungamente discusse stamane, si è perfettamente concordato: ed anche su questo fu chiesto il parere del comando della R. Guardia.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi preme precisare le basi dell'accordo intervenuto stamane, anche alla presenza del comandante della Regia Guardia. Ho detto al Senato ieri che il ministro dell'interno ha bisogno, per le necessità di ordine pubblico, di 10 squadroni a cavallo: si è allora convenuto che siccome la Guardia Regia ha oggi nove squadroni e si vorrebbe arrivare a 10, per economia di spesa si potranno ricavare dai carabinieri, che sono attualmente a cavallo,

cinque squadroni. Ed allora gli squadroni di Guardia Regia che sono attualmente nove, in un periodo di tre anni si potranno gradualmente ridurre a cinque, in maniera che il ministro dell'interno avrà sempre 10 squadroni di armati a cavallo; cinque di carabinieri e cinque di guardie Regie.

PRESIDENTE. Rileggo l'ultimo comma dell'articolo 2 modificato secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, concordata col Governo:

« Il Corpo della Regia guardia comprende nove legioni territoriali di guardie a piedi, cinque squadroni di guardie a cavallo e quattordici battaglioni mobili di guardie a piedi ».

Lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 2 così emendato; chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 3.

L'art. 3 del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1790, è modificato come segue:

I Consigli di amministrazione delle Legioni dipenderanno, nel ramo amministrativo, dal Comando generale del Corpo, che ha diretta relazione col Ministero dell'interno (art. 3 ultimo comma).

(Approvato).

Art. 4.

Il Corpo della Regia guardia in considerazione della propria funzione, è equiparato, a tutti gli effetti, all'Arma dei Reali carabinieri.

Poichè la Regia guardia non fa parte dell'Esercito, un regolamento speciale determinerà i rapporti fra la medesima e i Corpi dell'Esercito.

I limiti di età degli ufficiali del Corpo sono eguali a quelli in vigore per il Regio Esercito.

È abolita la medaglia al merito di servizio.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. All'ultimo comma di questo articolo 4 si è concordato col Governo di sostituire il seguente: « È abolita la medaglia

al merito di servizio ed è sostituita dalla croce per anzianità di servizio » che è quella che usano anche gli altri corpi dell'esercito.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 4° con l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale concordata col Governo: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali che cessano di far parte della Regia guardia per inidoneità allo speciale servizio del Corpo o per altre cause che non si riferiscono a menomate condizioni fisiche, morali ed intellettuali, possono, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, rientrare nei quadri del Regio Esercito col grado ed anzianità che avrebbero avuto se non avessero fatto passaggio nel Corpo, salvo il diritto agli ufficiali il cui posto è soppresso, ed a quelli meno anziani che risultassero esuberanti per riduzione di organico, di ottenere l'aspettativa speciale in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Gli ufficiali collocati in congedo sono da considerarsi in più dell'organico.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva fatto voto che, per il ritorno degli ufficiali della R. Guardia nel Regio esercito, fossero pareggiate le condizioni a quelle in vigore per i Reali carabinieri. Questa mattina lo stesso Presidente del Consiglio ha proposto una modifica a questo articolo, che corrisponde pienamente allo scopo. Quindi la si è concordata e sarebbe questa: al primo comma dell'articolo invece di dire «... possono, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, rientrare nei quadri nel Regio esercito ecc.» si propone di dire «... possono, con modalità analoghe a quelle in vigore per l'arma dei Reali carabinieri, rientrare nei quadri nel Regio esercito ecc.».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo 5 con la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Per il completamento dell'organico degli ufficiali portato dall'annessa tabella, il Ministero provvederà, in parte colle norme di cui all'articolo 14 del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1790, fatta eccezione per i limiti di età di ammissione degli ufficiali medici e di amministrazione che è aumentato di cinque anni; e in parte, con promozioni, fatte giusta le norme dell'art. 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, dai gradi inferiori fra gli ufficiali che abbiano la seguente permanenza minima di grado, computata anche quella passata in altre armi e Corpi.

Tenenti-Capitani: 3 anni.

Maggiori-Tenenti colonnelli: 2 anni.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. In questo articolo 6°, nel testo dell'Ufficio centrale, si era tolta la parola « veterinari », perchè la proposta fatta era quella di sopprimere tutti gli squadroni. Ora, mantenendosi i cinque squadroni, si devono evidentemente mantenere i veterinari; quindi si reintrodurrebbe la parola « veterinari » nella sesta riga; dove dice « fatta eccezione per i limiti di età di ammissione degli ufficiali medici e di amministrazione » si deve dire « fatta eccezione per i limiti di età di ammissione degli ufficiali medici, veterinari e di amministrazione ecc. ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone di ristabilire la parola « veterinari » nell'art. 6 alla sesta riga.

Pongo ai voti l'art. 6 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il materiale di armamento, di equipaggiamento e trasporti occorrenti per la prima formazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza sarà ceduto, a preferenza di qualsiasi altra concessione, all'Amministrazione dell'interno, senza compenso sul materiale dell'Amministrazione della guerra.

Dalla data della conversione in legge del presente decreto, le cessioni di materiali di qualunque genere, e la spesa di manutenzione

e di esercizio di materiali concessi in uso alla Regia guardia da altre Amministrazioni dello Stato, saranno conteggiate a carico del Ministero dell'interno.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

(Approvato).

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. Terminato così l'esame e l'emendamento degli articoli, l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, si è preoccupato di sancire in qualche modo che le innovazioni, portate in questa occasione della conversione in legge di questi Regi decreti, non hanno effetto retroattivo, ma cominciano ad avere applicazione soltanto dalla data di promulgazione della legge.

Si proporrebbe perciò di aggiungere un articolo intitolato « disposizioni transitorie » così concepito: « Tutte le modificazioni apportate ai Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, 29 ottobre 1920 n. 1623, in occasione della loro conversione in legge hanno vigore dalla data della promulgazione della presente legge ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale d'accordo col Governo propone l'aggiunta di un articolo intitolato « disposizioni transitorie » così concepito: « Tutte le modificazioni apportate ai Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, 29 ottobre 1920, n. 1623, in occasione della loro conversione in legge hanno vigore dalla data della promulgazione della presente legge ».

Pongo ai voti quest'articolo aggiuntivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In sede di coordinamento si vedrà se sia più opportuno lasciare quest'articolo in fine dell'ultimo decreto o se metterlo come 4 del disegno di legge.

Chiedo ora all'Ufficio centrale se vi sono modificazioni nelle tabelle annesse a questi decreti.

GIARDINO, *relatore*. Le cifre che sono nelle tabelle hanno un'importanza relativa, perchè, mentre esse portano a delle somme di dodici, quindici e magari cento milioni, il bilancio è ben altro di quello che appare in queste tabelle, giacchè la spesa totale supera i trecento e forse i trecentocinquanta milioni.

Spiegherò ora le modificazioni più importanti per ciascuna di queste tabelle. Nella tabella A

c'è la soppressione del capo musica. Essendo già stato soppresso l'articolo relativo, è chiaro che si deve togliere anche lo stanziamento dalla tabella. Cosicchè i sottotenenti il cui numero era previsto in 150 diventano 149. Il resto delle cifre non merita di esser discusso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone di modificare la tabella A nel modo seguente:

A) UFFICIALI.

GRADO	Numero	Stipendio		Assegno di Corpo		Assegno di carica		Indennità di alloggio	Totale generale
Tenente generale comandante generale (comandante corpo d'Armata)	1	15,500	15,500	4,800	4,800	—	—	1,350,000	—
Maggiori generali (comandanti di Divisione)	1	13,600	13,600	1,200	2,400	—	—		
Brigadieri generali (comandanti di Brigata)	3	11,500	34,500	1,200	3,600	—	—		
Colonnelli	11	10,500	115,500	2,800	30,800	900	9,900		
Tenenti colonnelli	25	9,200	230,000	2,400	60,000	—	—		
Maggiori	65	8,000	520,000	2,200	143,000	—	—		
Capitani	240	6,400	1,536,000	1,800	432,000	—	—		
Tenenti	400	4,400	1,760,000	1,500	600,000	—	—		
Sottotenenti	149	4,000	596,000	1,200	178,000	—	—	1,350,000	7,605,200
	895		4,821,100		1,455,400		9,900		

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene poi la tabella *B*. Prego l'on. Relatore di illustrare le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale.

GIARDINO, *relatore*. La tabella *B* riguarda il Corpo sanitario.

Da questa tabella, nella modificazione proposta dell'Ufficio centrale, erano stati soppressi

i tre ufficiali veterinari. Per la stessa ragione a cui ho accennato poco fa, quando si discuteva un articolo, l'Ufficio centrale ritira l'emendamento, cosicchè rimane la tabella portata originariamente dal testo ministeriale.

PRESIDENTE. La tabella *B* non subisce dunque alcuna modificazione.

B) CORPO SANITARIO.

G R A D O	Numero	Stipendio		Assegno di Corpo	
Colonnello	1	10,500	10,500	2,800	2,800
Tenente colonnello	1	9,200	9,200	2,400	2,400
Maggiori	2	8,000	16,000	2,200	4,400
Capitani (1)	12	6,400	76,800	1,800	21,600
Tenenti (2)	30	4,400	132,000	1,500	45,000
	46		244,500		76,200

N.B. — Gli stipendi portati dalla presente tabella rappresentano i minimi base di applicazione dei ruoli aperti in vigore per gli ufficiali dei reali carabinieri.

(1) Di cui due veterinari.

(2) Di cui un veterinario.

Veniamo ora alla tabella C.

GIARDINO, *relatore*. Il Governo ha già dichiarato di accettare gli emendamenti proposti a questa tabella dall'Ufficio centrale. Quindi

alla tabella C del testo ministeriale viene sostituita quella proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Per la tabella C è stata accettata dal Governo la modificazione proposta dall'Ufficio centrale. Ne do lettura:

C) CORPO CONTABILE.

GRADO	Numero	Stipendio	
Colonnello	1	10,500	10,500
Tenente colonnello	1	9,200	9,200
Maggiore	1	8,000	8,000
Capitani	5	6,400	32,000
Tenenti	5	4,400	22,000
	13		71,700

Pongo ai voti la tabella C.

(Approvata).

PRESIDENTE. Passiamo alla tabella D.

GIARDINO, *relatore*. Alla tabella D si è concordato un gruppo di emendamenti, di alcuno dei quali si è già parlato. Anzitutto la nota numero 1 invece di essere soppressa, viene modificata; adesso la nota suona così: di cui mille cinquecento a cavallo; la nota modificata dice: « di cui 750 a cavallo, compresi i graduati »; è la forza per i cinque squadroni.

Vi è poi una nota terza di disposizioni transitorie che dice: « l'organico della R. Guardia a cavallo rientrerà nei limiti prescritti dalla presente tabella entro il periodo di tre anni dalla data della promulgazione della presente legge ».

Vi è poi una nota n. 2 che riguarda gli allievi, è dice: « gli allievi saranno in numero proporzionato alle esigenze del Corpo e non superiore al 60 per cento dell'organico ». Questa nota, come è spiegato nella relazione, riguardava in realtà l'aumento da 25,000 a 40,000

uomini della R. Guardia, perchè coll'aumento del 60 per cento si arrivava appunto da 25,000 a 40,000 uomini. Ora si è concordato col Governo di ridurre l'organico massimo della R. Guardia: si è ridotto l'organico dell'esercito, i carabinieri, che ora sono 72,000, stanno per essere ridotti a 65,000, e si chiede anche alla R. Guardia la sua parte di sacrifici a beneficio del bilancio dello Stato. Perciò si sostituirebbe alla cifra 60 per cento quella di 40 per cento, il che vuol dire che l'organico massimo invece di essere di 40,000, sarà di 35,000. E la disposizione transitoria della nota dice: l'organico complessivo del Corpo viene raggiunto man mano che avverranno vacanze di personale. E cioè senza che alcuno debba essere mandato via dal Corpo. Le modificazioni apportate alle tabelle sono concordate perfettamente con il Governo.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti la tabella D con le modificazioni accennate dal relatore.

D) TRUPPA.

GRADO	Numero	Paghe	Indennità di grado	Totale giornaliero	Totale
Marescialli maggiori	500	12,80	2,50	15,30	2,792,250
Marescialli capi	500	11,80	2,00	13,80	2,518,500
Marescialli ordinari	500	10,75	1,50	12,25	2,235,625
Brigadieri	2,300	9,30	1,15	10,45	8,772,775
Vice brigadieri	2,200	8,85	0,85	9,70	6,638,500
Appuntati	4,000	7,15	0,30	7,45	10,887,000
Guardie (1)	15,000	6,50	—	6,50	35,587,500
Allievi	(2)	—	—	—	33,945,000
	25,000				103,367,150

(1) Di cui 750 a cavallo, compresi i graduati.

(2) In numero proporzionato alle esigenze di efficienza del Corpo e non superiore al 40 per cento dell'organico. Dopo il primo periodo d'istruzione godono, se idonei, dello stesso trattamento delle guardie.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto insieme ai disegni di legge approvati nella seduta di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di fare l'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ameglio, Amero D'Aste, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Benini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertarelli, Bertetti, Biscaretti, Bolati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Chersich, Chimenti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Contarini, Corbino, Cusani-Visconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Faina, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Foà, Fradeletto, Francica Nava, Frola.

Gallina, Garavetti, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Lojodice, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Mazza, Mengarini,

Millo, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro, Nuvoloni.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Presbitero.

Rattone, Resta Pallavicino, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Schuffer, Scialoja, Sechi, Serristori, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Ziliotto, Zupelli.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pagliano di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 1674, in data 14 novembre 1920, che proroga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 429 circa la giurisdizione del tribunale militare di Zara ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pagliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

Annuncio di interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Il sottoscritto propone interpellanza al Presidente del Consiglio e al ministro della giustizia, circa l'opportunità di sospendere la pubblicazione dei decreti di riforma dell'ordinamento giudiziario e delle circoscrizioni, che sono stati preparati in esecuzione della legge

13 agosto 1921; e ciò per le seguenti considerazioni:

1° Perchè gli indicati provvedimenti di riforma, i quali erano quasi un oggetto incidentale e occasionale di quella legge, allo stato attuale delle cose sarebbero convertiti nel soggetto principale se non esclusivo, non essendo finora veruna altra riforma nell'Amministrazione dello Stato compiuta in esecuzione di detta legge, o prossima a compiersi;

2° Perchè fallito, come è notorio, il piano del guardasigilli per la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, non rimane meno grave e urgente il problema di tale riforma, che sarebbe pregiudicato dalla pubblicazione di provvedimenti parziali e del tutto inadeguati;

3° Perchè tanto la riforma delle circoscrizioni come quella dell'ordinamento giudiziario sono inseparabili dalle altre della legislazione sulle professioni forensi e del Codice di procedura civile, come è stato più volte riconosciuto;

4° Perchè le progettate modificazioni alle vigenti leggi, non raggiungono nessun risultato valutabile di economia e di semplificazione di servizio, scopo esclusivo dei poteri straordinari conferiti al Governo dalla legge 15 agosto 1921;

5° Perchè è stato mosso autorevole dubbio circa la legittimità di alcune delle progettate disposizioni, in rapporto alla estensione dei poteri conferiti al Governo dalla legge suindicata; e in una materia tanto delicata qual'è il provvedimento intorno agli organi della giustizia e al loro funzionamento, è elementare consiglio di prudenza contenere l'azione del Governo nei precisi confini assegnatili;

6° Infine perchè nessuna delle modificazioni agli ordinamenti in vigore, così come è progettata dal Governo, presenta tale assoluta ragione di utilità e necessità da non poterne essere dilazionata alquanto la pubblicazione per un migliore e più maturo esame.

Mortara.

Interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per conoscere se sia stata ultimata la edizione critica degli scritti petrarcheschi stabilita con ap-

posita legge del 27 giugno 1904, che assegnava per la medesima un contributo di lire 8000 annue fino alla concorrenza di lire 40,000. E a qual punto si trovino i lavori per l'erezione di un monumento al Petrarca in Arezzo per il quale lo Stato con la stessa legge stanziava lire 60,000 da pagarsi all'autore del monumento prescelto per concorso, dopo la inaugurazione.

E qualora per difficoltà giustificata insorta, sia stata sospesa la pubblicazione degli scritti e la prosecuzione dei lavori attinenti al monumento, gli interroganti pregano l'onorevole ministro a far loro conoscere gli intendimenti del Governo perchè le due opere costituenti le onoranze che l'Italia con grande ritardo decretava ad uno dei suoi più grandi cittadini abbiano il loro compimento.

Lamberti, Pellerano, Pianigiani, Sannarelli, Supino, Vitelli, Cocchia, Pagniano, Garofalo, Di Terranova, Bonazzi, Colonna Fabrizio, Rattone, Gioppi, Sandrelli, Triangi, Torrigiani Luigi, Mariotti.

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto desidera sapere dal ministro delle finanze se non crede sia conveniente ed opportuno abolire l'obbligo del *lasciapassare* per le olive fresche che, per mancanza di strade, si debbono trasportare per mare ai frantoi.

E ciò tenendo anche conto che ogni lasciapassare rilasciato mediante il pagamento di dieci centesimi, deve essere trascritto dall'ufficio doganale in un registro del costo di qualche lira, il quale ogni fine di mese, malgrado possa avere quasi tutti i fogli bianchi, deve essere inviato all'ufficio superiore e sostituito con altro nuovo.

Cimati.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRÉSIDENTE. Dal ministro competente è pervenuta la risposta scritta all'interrogazione del senatore Chimienti.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna sull'ordine del giorno.

Per le interpellanze

dei senatori Mortara e Petitti di Roreto.

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli ha dichiarato di accettare l'interpellanza del senatore Mortara, la quale sarà iscritta all'ordine del giorno dopo quelle che sono già iscritte e cioè dopo l'interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della guerra ha dichiarato di accettare l'interpellanza, già annunciata in altra seduta, del senatore Petitti di Roreto, circa la sistemazione decorosa delle salme degli ufficiali e dei soldati morti in Macedonia; e anche questa verrà iscritta all'ordine del giorno dopo l'interpellanza del senatore Mortara.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, (N. 137):

Senatori votanti 182

Favorevoli 168

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica (N. 138):

Senatori votanti 182

Favorevoli 166

Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2-A):

Senatori votanti 181

Favorevoli 157

Contrari 24

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che per la seduta di sabato prossimo sarà messa all'ordine del giorno la votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle terre liberate, in sostituzione del defunto senatore Grimani.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze dei senatori: Giardino, al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Tamassia e Vitelli, al Governo; Mosca, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie; Del Giudice, al ministro della pubblica istruzione; Mortara, al Presidente del Consiglio e al ministro della giustizia e Petitti di Roreto, al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della guerra.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 46);

Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani (N. 177);

Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di arte moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (N. 35);

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna (N. 193);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi (N. 38).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Risposta scritta ad interrogazione.

CHIMIENTI. — Interrogo l'onorevole ministro della marina per sapere se non crede necessario disporre con urgenza le opere opportune per liberare le acque del porto di Brindisi dagli ultimi avanzi della *Benedetto Brin* che danno grave impaccio alla navigazione.

RISPOSTA. — Il ricupero dei resti della Regia nave *Benedetto Brin* fu affidato alla Società italiana dei salvataggi e navigazione, che ricuperò la massima parte del materiale.

Però essa non riuscì a liberare completamente la zona acquee e non portò a termine l'impresa.

Non reputando conveniente affidare la ultimazione del lavoro ad altre ditte, la Regia marina pensò di provvedere con i propri mezzi per togliere le ultime strutture sporgenti dal fondo.

Però, fino ad ora, per deficienza di personale adatto, non è stato possibile di dar corso al lavoro.

Ad ogni modo gli ultimi resti della *Benedetto Brin* non possono costituire un impaccio alla navigazione, poichè si trovano fuori delle rotte normali ed inoltre sopra ad essi vi è un forte tirante d'acqua.

Non pertanto è intenzione della Regia marina di dar corso appena possibile, ai lavori necessari per il completo livellamento del fondo.

Il Ministro
BERGAMASCO.

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1921 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1921

(N. 2-A).

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la riorganizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790; 31 ottobre 1919, n. 2198; 29 ottobre 1920, n. 1623. relativi alla istituzione ed organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza, con le modificazioni introdotte nella presente legge.

Art. 2.

Nella tabella B) annessa al Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1623, è inserita la seguente annotazione:

« Agli ufficiali del Corpo sanitario della Regia Guardia per la pubblica sicurezza che godono di un assegno di Corpo inferiore alle lire 2500 annue, fissate come indennità professionale agli ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito, sarà corrisposta la differenza, non computabile agli effetti della pensione, fino alla concorrenza di tale ammontare.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un unico testo le disposizioni dei predetti Regi decreti e le altre vigenti in materia e ad emanare il regolamento organico, quello generale del corpo e ad apportare le modificazioni all'uniforme.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Tutte le modificazioni apportate ai Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623 in occasione della loro conversione in legge, hanno vigore dalla data della promulgazione della presente legge.

L'organico della R. Guardia a cavallo rientrerà nei limiti prescritti dalla tabella annessa al Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1623, entro il periodo di tre anni dalla data della promulgazione della presente legge; l'organico complessivo del corpo, man mano che verranno congedamenti di personale.

ALLEGATO n. 1.

Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790.

Art. 1.

L'attuale Corpo delle guardie di città è soppresso, ed in sua vece è istituito il Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, che fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari di guerra dello Stato, ed è preposto alla tutela dell'ordine pubblico nei centri di maggior popolazione, dove esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa, esclusa la funzione investigativa, e concorre al servizio Reale. Ha la sorveglianza sui teatri e su tutti gli altri locali di spettacolo ed esercizi pubblici, e perciò le disposizioni della vigente legge e regolamento di pubblica sicurezza relative agli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali sono applicabili anche agli ufficiali della Regia guardia.

Concorre, in caso di guerra, alla difesa dello Stato. Ai componenti di detto Corpo viene estesa la disposizione dell'articolo 2 del Regio decreto 14 luglio 1907, n. 556, circa l'uso delle stellette a cinque punte da portare sul bavero dell'abito.

Ad essi è fatto divieto di vestire l'abito civile all'infuori dei casi previsti dal regolamento generale del corpo.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del soppresso corpo delle guardie di città, forniti dei necessari requisiti fisici, intellettuali e morali, passano di diritto nel nuovo Corpo della Regia guardia con lo stesso grado, salve le eccezioni di cui all'articolo 14 del presente decreto.

A tal'uopo entro un mese dalla pubblicazione di esso, una Commissione da nominarsi con decreto del ministro dell'interno, presieduta dal direttore generale della pubblica sicurezza, delibererà inappellabilmente circa l'ammissione nel nuovo Corpo del personale appartenente al Corpo delle guardie di città.

Coloro che non saranno giudicati idonei alle nuove funzioni verranno collocati a riposo d'ufficio, anche se non abbiano raggiunto i limiti d'età stabiliti dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, con diritto a conseguire il massimo della pensione, ove abbiano raggiunto venticinque anni di servizio.

Per coloro che non avessero raggiunto tale limite di servizio, la pensione verrà liquidata con le norme in vigore pel soppresso Corpo delle guardie di città. Agli individui che contino meno di 15 anni di servizio sarà corrisposta una volta tanto una indennità ragguagliata a tante mensualità di stipendio o paga, per quanti sono gli anni di servizio prestati allo Stato.

Art. 2.

Il Corpo dipende dal Ministero dell'interno.

Il comandante generale del Corpo sarà scelto fra i generali di corpo d'armata del R. esercito, e, per la preparazione bellica della R. Guardia, prenderà direttive ed istruzioni dal ministro della guerra.

Al comando generale del Corpo sono addetti un tenente generale e due maggiori generali.

Le nomine all'atto dell'applicazione del presente decreto saranno di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo della Regia guardia risiede nella capitale.

Sono di sua competenza: il reclutamento, l'avanzamento, il governo disciplinare della forza, la contabilità dei soli assegni di polizia riservata e giudiziaria, secondo le norme del regolamento generale del corpo, da approvarsi con decreto Reale.

Ogni legione di Regie guardie avrà un Consiglio d'amministrazione che provvederà agli assegni ed all'equipaggiamento delle divisioni dipendenti, il quale sarà formato da ufficiali del corpo e da funzionari civili del Ministero dell'interno.

Le legioni avranno in tale ramo diretta relazione con la ragioneria del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Detto corpo è costituito da:

Ufficiali generali.

Tenenti generali — Maggiori generali.

Ufficiali superiori.

Colonnelli — Tenenti colonnelli — Maggiori.

Ufficiali inferiori.

Primi capitani — Capitani.

Ufficiali subalterni.

Tenenti — Sottotenenti.

Sottufficiali.

Marescialli maggiori — Marescialli capi — Marescialli ordinari — Brigadieri — Vice-brigadieri.

Appuntati e guardie.

Appuntati — Guardie — Allievi guardie.

Il corpo delle Regie guardie comprende:

a) il Comando generale composto di: un tenente generale comandante, un tenente generale comandante in 2º, due maggiori generali addetti, un ufficio di segreteria;

b) sette legioni, istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e dei

regolamenti; avranno una forza organica proporzionata alla importanza dei centri del rispettivo territorio.

Le legioni territoriali sono suddivise in divisioni, compagnie, squadroni, tenenze e stazioni, ed hanno battaglioni mobili di guardie a piedi.

Ogni legione avrà inoltre uno stato maggiore;

c) una scuola allievi ufficiali ed allievi sottufficiali, che ha lo scopo di abilitare i sottufficiali, ammessi per concorso, al grado di sottotenente, e di abilitare le guardie ed appuntati al grado di sottufficiale.

Art. 5.

Le legioni territoriali sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli, le divisioni da tenenti colonnelli o maggiori, le compagnie da capitani, le tenenze da tenenti e sottotenenti e le stazioni da marescialli.

La scuola allievi ufficiali ed allievi sottufficiali è comandata da un colonnello, o tenente colonnello.

Con decreto del Ministero dell'interno sarà stabilita la sede e la forza di ciascun comando.

Art. 6.

Le nomine e promozioni saranno fatte nel seguente modo:

a) a comandante generale del corpo, con le norme stabilite dall'articolo 2;

b) a tutti gli altri gradi, e per ogni riguardo, con norme identiche a quelle che regolano l'avanzamento nell'arma dei RR. CC. (legge sull'avanzamento nel R. esercito);

c) a sottotenente, dai sottufficiali del corpo che abbiano compiuto con buon esito la Scuola allievi ufficiali.

L'avanzamento nei gradi di sottufficiali e le norme per il passaggio dei tenenti del Regio esercito e per le promozioni degli altri gradi, saranno stabilite, in analogia alle disposizioni regolamentari per l'arma dei RR. CC., dal regolamento organico, da emanarsi in applicazione del presente decreto.

Art. 7.

La tabella organica del corpo della Regia guardia è indicata nella tabella annessa al presente decreto.

Agli ufficiali del corpo della Regia guardia spettano in ogni tempo gli stipendi e le indennità di servizio e qualsiasi altro assegno stabilito per gli ufficiali dei carabinieri Reali e identico trattamento, con identiche modalità, per quanto riguarda viaggi di servizio e viaggi fuori servizio, sulle ferrovie dello Stato e sui piroscafi dello Stato o di Società marittime sovvenzionate dallo Stato.

Sarà loro corrisposto un assegno di corpo valevole per la pensione, come nell'annessa tabella suscettibile degli stessi aumenti che in seguito venissero fatti alle indennità d'arma e di carica per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Fa eccezione al precedente comma lo stipendio degli ufficiali subalterni, ai quali è corrisposto quello previsto dal decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732.

Per gli ufficiali non aventi alloggio in caserma sarà corrisposta la seguente indennità mensile:

Ufficiali generali L. 400.

	Nelle città con 250 mila abitanti o più	Nei centri minori
Colonnello	250	200
Tenente colonnello o maggiore	200	150
Capitano	150	120
Tenente o sottotenente	120	90

Gli ufficiali generali e superiori del corpo dovranno provvedersi del cavallo, e percepiranno una indennità cavalli di 800 lire annue.

Agli stessi sarà corrisposta una indennità mensile di L. 40 per spesa di stalliere.

Art. 8.

L'obbligo di servizio nel corpo è di tre anni, al termine dei quali le guardie, sempre quando conservino le attitudini fisiche, intellettuali e di buona condotta, possono contrarre successive rafferme triennali, se non hanno compiuto 24 anni di servizio, e di un anno, raggiunto tale limite.

Il soprassoldo di rafferma stabilito dall'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 6 aprile,

n. 492 è abolito. In sua vece, tanto ai graduati che alle guardie, compiuta la ferma, sono concessi sulla paga cinque aumenti triennali, ciascuno di L. 0.60 giornaliera, rispettivamente all'inizio del 4º, 7º, 10º, 13º e 16º anno di servizio, che saranno mantenuti anche in caso di promozione e sono computabili agli effetti della pensione.

Agli aspiranti all'arruolamento riconosciuti idonei è concesso il premio stabilito, allo stesso titolo, per i Reali carabinieri, pagabile appena l'arruolamento stesso sia definitivo.

Alle tre prime rafferme triennali è annesso un premio rispettivamente di L. 1000, L. 2000 e L. 3000, pagabili al termine di ciascuna rafferma.

Per i battaglioni mobili l'obbligo di servizio è di due anni con un premio di 1000 lire, senza ulteriori rafferme; dai battaglioni mobili potranno però essere reclutati uomini, al termine dei due anni, per la R. Guardia, alle condizioni di prima rafferma.

Art. 9.

L'ammissione nel corpo degli aspiranti, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, si consegue con la nomina ad allievo; possono però essere nominate guardie effettive gli ex-carabinieri e coloro che già appartennero al corpo, secondo le norme sancite dal regolamento.

La durata del periodo d'istruzione presso la scuola allievi è di mesi sei, che può essere ridotta per gli arruolati provenienti dal Regio esercito o dalla Regia marina, secondo le disposizioni del ministro dell'interno.

Art. 10.

L'avanzamento dei sottufficiali delle Regie guardie ha luogo nel seguente modo, sempre quando vi siano posti disponibili nei vari gradi:

1º i vicebrigadieri sono tratti dagli appuntati e dalle guardie idonei all'avanzamento;

2º la nomina a brigadiere è conferita dopo due anni di grado ai vicebrigadieri dichiarati idonei alla promozione;

3º la nomina a maresciallo di alloggio è conferita dopo due anni di grado ai brigadieri dichiarati idonei alla promozione.

4º la nomina a maresciallo di alloggio capo è conferita dopo due anni di grado ai marescialli di alloggio dichiarati idonei alla promozione;

5º la nomina a maresciallo maggiore è conferita dopo due anni di grado ai marescialli di alloggio capi idonei alla promozione.

Ai sottufficiali dell'arma dei Carabinieri Reali in congedo sarà concessa l'ammissione, a scelta, in servizio nel corpo della Regia guardia, con lo stesso grado e nel limite dei posti disponibili, purchè alleghino il foglio di congedo dal quale risulti che abbiano servito con fedeltà ed onore, anche se ammogliati con figli o vedovi con prole.

Non debbono avere superata l'età di anni 42, nè riportate condanne dopo il loro congedo.

Art. 11.

Ai componenti del corpo della Regia guardia sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, del regolamento di disciplina militare, di quello sullo stato dei sottufficiali e del codice penale militare con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie, e che saranno stabilite dal regolamento organico.

Art. 12

Le indennità di grado stabilite dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, per il soppresso corpo delle guardie di città, saranno applicate integralmente per i sottufficiali, appuntati e R.R. guardie la cui paga giornaliera sarà la seguente, oltre il caro-viveri, che però non compete ai militi cui è somministrato il rancio in natura:

Maresciallo maggiore, L. 12,80.

Maresciallo capo, L. 11,80.

Maresciallo ordinario, L. 10,75.

Brigadiere, L. 9,30.

Vice brigadiere, L. 8,85.

Appuntato, L. 7,15.

Guardia, L. 6,50.

Allievo, L. 5.

L'importo giornaliero degli aumenti quadriennali di grado è il seguente:

Pel maresciallo maggiore, L. 0.60.

Pel maresciallo capo ed ordinario, L. 0.50.

Pel brigadiere, L. 0.40.

Pel vice brigadiere e appuntato, L. 0.30.

Le indennità di grado e gli aumenti sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione.

La spesa vestiario per i sottufficiali, gli appuntati e le RR. guardie sarà a carico dello Stato. Così pure le spese occorrenti alla riparazione delle bardature in consegna ai militi a cavallo.

Ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 70 elevabile a L. 90 nei capoluoghi con 250.000 abitanti o più.

Art. 13

Le spese di cancelleria, d'illuminazione e il riscaldamento degli uffici dei Comandi del corpo sono a carico dello Stato, se non è altrimenti disposto dagli appositi contratti per la fornitura del casermaggio.

Art. 14.

All'atto dell'applicazione del presente decreto i posti di ufficiale di ogni grado saranno coperti da ufficiali del disciolto corpo delle guardie di città, da ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in attività di servizio e da ufficiali in congedo e di complemento con preferenza per questi ultimi a coloro che hanno partecipato alla guerra.

Nella scelta si terrà conto particolarmente degli studi e dei titoli di carriera, ed anche dei servizi prestati in guerra e delle decorazioni al valore.

Gli ufficiali inferiori non devono avere oltrepassato il 35° anno di età e gli ufficiali superiori il 50°.

Il Ministero della guerra trasmetterà al Ministero dell'interno le domande degli ufficiali che chiedono di passare al corpo della Regia guardia unendovi i libretti personali.

I limiti di età per gli ufficiali del corpo della Regia guardia, dopo un anno della applicazione del presente decreto, saranno i seguenti:

Tenente generale, anni 65.

Maggior generale, anni 62.

Colonnello, anni 60.

Tenente colonnello, anni 58.

Maggiore, anni 56.

Capitano, anni 54.

Tenente, anni 52.

Sottotenente, anni 50.

Il servizio prestato in qualsiasi altra Amministrazione dello Stato dagli ufficiali della Regia guardia è computato per tutti gli effetti della pensione con gli assegni stabiliti dal presente decreto.

Art. 15.

Per la prima formazione dell'organico previsto dal presente decreto, i militari del Regio esercito e della Regia marina, fino al grado di caporal maggiore incluso, attualmente sotto le armi da non meno di un anno, che domandino il passaggio nelle RR. guardie, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni, saranno, sempre quando risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, nominati guardie effettive, con diritto ad una indennità di L. 1500 liquidabili subito. Tale indennità sarà di L. 1800 per i militari che anno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Eguale indennità spetta ai sottufficiali in servizio attivo del Regio esercito e della R. marina, che facendo passaggio nel corpo delle RR. guardie, otterranno la nomina a vice-brigadiere, assumendo l'obbligo di servizio per tre anni.

I militari di cui ai precedenti capoversi, i quali si obblighino a servire nel corpo per soli 24 mesi, avranno diritto ad una indennità di lire 1000. Tale indennità sarà di lire 1300 per i militari che hanno preso parte alle campagne libica e nazionale per non meno di tre anni.

Art. 16.

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie in servizio effettivo che al termine della ferma o della

rafferma in corso non superino i 22 anni di servizio ed assumano una nuova rafferma triennale, avranno diritto a percepire subito un premio di lire 500, oltre l'eventuale premio annesso alla rafferma contratta, pagabile al termine di essa.

Coloro che avessero conseguito tutte e tre le rafferme con premio saranno ammessi, ove abbiano i requisiti, ad una quarta rafferma con premio di lire 3000; coloro invece, cheentino oltre 22 anni di servizio contrarranno tante ferme annuali quante ne occorrono a completare i 25 anni, con diritto ad altrettante quote di premio di lire 1000 ciascuna. Alle rafferme annuali non è annesso il premio di cui al primo capoverso del presente articolo.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie, in servizio nel corpo, che abbiano già maturato il diritto ad uno o più premi di rafferma, questi verranno liquidati, mediante la consegna dei relativi libretti delle Casse postali o dei titoli equivalenti.

Art. 17.

Ai marescialli comandanti di stazione sarà corrisposta una indennità di carica di L. 2 al giorno.

Le indennità di caro-viveri stabilite dai decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314 e 6 ottobre 1918, n. 1393, e l'indennità giornaliera concessa col decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1165, saranno corrisposte ai componenti il corpo della Regia guardia, finchè saranno mantenuti ai militari del Regio esercito e dell'armata navale.

Art. 18.

Entro il periodo di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto è concessa la riammissione nel corpo ai graduati ed alle guardie del soppresso corpo delle guardie di città, ammogliati o vedovi con prole, già licenziati per fine di ferma, purchè conservino i requisiti richiesti per l'arruolamento, e non abbiano oltrepassato il 42^o anno di età.

I militi riammessi avranno diritto alla concessione del premio stabilito dall'art. 8 del presente decreto. Agli effetti, però, della concessione dei premi di rafferma, la riammissione in servizio devè considerarsi come prima nomina, e qualora il riammesso abbia già riscosso uno o più premi di rafferma, avrà diritto alla differenza tra il nuovo e il vecchio premio maturato.

Art. 19.

I componenti del corpo della Regia guardia collocati a riposo hanno diritto a liquidare la pensione secondo le norme per il soppresso corpo delle guardie di città, se essi provennero da quel corpo all'atto della formazione della Regia guardia. In ogni altro caso, liquideranno secondo le norme in vigore per l'arma dei RR. CC.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, numero 1732, circa il limite di età dei graduati e delle guardie, l'art. 33 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, in quanto stabilisce la condizione dell'età, è abrogato.

Art. 20.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, giusta l'annessa tabella.

Art. 21.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 22

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1921

Tabella organica per il corpo della Regia guardia.

G R A D O	Num.	Stipendio	Assegno di corpo		Assegno di corpo e di carica		Indennità alloggio	Totale	
<i>Ufficiali.</i>									
Tenente generale comandante . . .	1	13.700	13.700	—	—	4.800	4.800	—	
Tenente generale	1	13.700	13.700	—	—	2.400	2.400	—	
Maggiori generali	2	11.500	23.000	—	—	1.200	2.400	—	
Colonnelli	10	9.300	93.000	2.200	22.000	900	9.000	—	
Tenenti colonnelli con 1 q.	10	8.200	82.000	2.100	21.000	—	—	—	
Tenenti colonnelli	10	7.100	71.000	2.100	21.000	—	—	—	
Maggiori con 1 q.	24	6.550	157.200	1.900	45.600	—	—	420.200	
Maggiori	24	6.000	144.000	1.900	45.600	—	—	—	
Capitani con 2 q.	35	5.780	202.300	1.500	52.500	—	—	—	
Capitani con 1 q.	35	5.340	186.900	1.500	52.560	—	—	—	
Capitani	30	4.900	147.000	1.500	45.000	—	—	—	
Tenenti	155	4.095	634.725	1.100	170.500	—	—	—	
Sottotenenti	40	3.520	140.800	800	32.000	—	—	—	
Totale ufficiali	377	—	1.909.325	—	507.700	—	18.600	420.200	2.855.825

	Numero	Paghe	Indennità di grado	Totale giornaliero	
<i>Truppa.</i>					
Marescialli maggiori	500	12,80	2,50	15,30	2.792.250
Id. capi	500	11,80	2 —	13,80	2.518.500
Id. ordinari	500	10,75	1,50	12,25	2.235.625
Brigadieri	1.800	9,30	1,15	10,45	6.865.650
Vicebrigadieri	1.500	8,85	0,85	9,70	5.310.750
Appuntati	4.000	7,15	0,30	7,45	10.877.000
Guardie	15.000	6,50	—	6,50	35.587.500
Allievi	1.200	5 —	—	5 —	2.190.000
Totale truppa	25.000	—	—	—	68.377.275
Totali	25.377	—	—	—	71.233.100

Indennità agli arruolandi impostata a calcolo L. 20.000.000

Indennità alloggio, soprassoldi rafferma ed aumenti quadriennali » 5.000.000

Totale spesa L. 96.233.100

D E D U Z I O N I

Spese attuali pel corpo L. 42.000.000

Economia per trasporto di truppe in servizio di P.S. » 5.000.000

Economia presunta nel primo esercizio » 10.000.000

Totale L. 57.000.000 » 57.000.000

Onere effettivo L. 39.233.100

ALLEGATO n. 2.

Regio decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2198.

Art. 1.

L'indennità di alloggio, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 12 del Regio decreto 1919, n. 1790, da mensile è commutata in giornaliera, nella misura di L. 3 nei capoluoghi con 250,000 abitanti o più, e di L. 2,35 nelle altre sedi.

Parimenti è commutata l'indennità caro-viveri prevista dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, finchè sarà mantenuta, nella misura di L. 2 al giorno.

Art. 2.

Ai militari di truppa addetti quali scrivani presso comandi o uffici del Corpo stabiliti dall'organico, spetta l'indennità di carica giornaliera di L. 3 ai marescialli maggiori, L. 2 agli altri sottufficiali, L. 1 agli appuntati e L. 0,75 alle guardie.

Dette indennità non sono cumulabili con quelle di comando spettanti ai comandanti di stazione, e cessano con l'esonerazione o con la cessazione, anche temporanea, della carica di scrivano.

Art. 3.

Tutte le competenze ordinarie ed eventuali spettanti ai militari di truppa del Corpo predetto saranno esenti da qualsiasi ritenuta.

Art. 4.

È autorizzata nell'esercizio 1919-920 la spesa di L. 4,000,000 per l'impianto degli uffici del Comando generale, dei Comandi di legione, di divisione, compagnia e stazioni del Corpo predetto.

Art. 5.

La medaglia al merito di servizio, istituita dall'art. 3 della legge 8 luglio 1908, n. 318, è mantenuta e sarà conferita agli ufficiali ed ai militari della Regia guardia con le norme vigenti nel soppresso Corpo delle guardie di città, e tenendo conto degli anni di servizio in detto Corpo prestati.

Art. 6.

A parziale modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, i tenenti della Regia guardia, salvo il terzo dei posti assegnati ai sottotenenti provenienti dal corpo, saranno nominati per passaggio di tenenti del Regio esercito in S. A. P. o per concorso, con le norme da stabilirsi con decreto del ministro dell'interno.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 7 ottobre 1919. Esse, però, non si applicheranno a coloro che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di fare parte del Corpo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO n. 3.

Regio decreto 29 ottobre 1920 n. 1623.

Art. 1.

Alle tabelle dei quadri e della forza della Regia guardia per la pubblica sicurezza, allegate al Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Art. 2.

Gli articoli 2, 4 e 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, sono modificati come segue:

Al Comando generale del Corpo sono addetti, un Maggior generale e tre Brigadieri generali (art. 2, secondo comma).

Detto Corpo è costituito da:

Ufficiali generali

Tenente generale; Maggiore generale, Brigadieri generali (art. 4, primo comma).

Il Corpo della Regia guardia comprende 9 Legioni territoriali di guardie a piedi, 5 squadroni di guardie a cavallo e 14 battaglioni mobili di guardie a piedi.

Art. 3.

L'art. 3 del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1790, è modificato come segue:

I Consigli di amministrazione delle Legioni dipenderanno, nel ramo amministrativo, dal Comando generale del Corpo, che ha diretta relazione col Ministero dell'interno (art. 3 ultimo comma).

Art. 4.

Il Corpo della Regia guardia in considerazione della propria funzione, è equiparato, a tutti gli effetti, all'Arma dei Reali carabinieri.

Poichè la Regia guardia non fa parte dell'Esercito, un regolamento speciale determinerà i rapporti fra la medesima e i Corpi dell'Esercito.

I limiti di età degli ufficiali del Corpo sono eguali a quelli in vigore per il Regio Esercito.

È abolita la medaglia al merito di servizio ed è sostituita dalla croce per anzianità di servizio.

Art. 5.

Gli ufficiali che cessano di far parte della Regia guardia per inidoneità allo speciale servizio del Corpo o per altre cause che non si riferiscono a menomate condizioni fisiche, morali ed intellettuali, possono, con modalità analoghe a quelle in vigore per l'Arma dei Reali carabinieri, rientrare nei quadri del Regio esercito col grado ed anzianità che avrebbero avuto se non avessero fatto passaggio nel Corpo, salvo il diritto agli ufficiali il cui posto è soppresso, ed a quelli meno anziani che risultassero esuberanti per riduzione di organico, di ottenere l'aspettativa speciale in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Gli ufficiali collocati in congedo sono da considerarsi in più dell'organico.

Art. 6.

Per il completamento dell'organico degli ufficiali portato dall'annessa tabella, il Ministero provvederà, in parte colle norme di cui all'articolo 14 del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1790, fatta eccezione per i limiti di età di ammissione degli ufficiali medici, veterinari e di amministrazione che è aumentato di cinque anni; e in parte, con promozioni, fatte giusta le norme dell'art. 6 del Regio decreto 2 ottobre 1919, dai gradi inferiori fra gli ufficiali che abbiano la seguente permanenza minima di grado, computata anche quella passata in altre armi e Corpi.

Tenenti - Capitani - 3 anni.

Maggiori - Tenenti colonnelli - 2 anni.

Art. 7.

Il materiale di armamento, di equipaggiamento e trasporti occorrente per la prima formazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza sarà ceduto, a preferenza di qualsiasi altra concessione, all'Amministrazione dell'interno, senza compenso, sul materiale dell'Amministrazione della guerra.

Dalla data della conversione in legge del presente decreto, le cessioni di materiali di qualunque genere, e la spesa di manutenzione e di esercizio di materiali concessi in uso alla Regia guardia da altre Amministrazioni dello Stato, saranno conteggiate a carico del Ministero dell'interno.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

Tabelle organiche per il corpo della Regia Guardia per la P. S.

A) UFFICIALI.

GRADO	Numero	Stipendio		Assegno di Corpo		Assegno di carica		Indennità di alloggio	Totale generale
Tenente generale comandante generale (comandante di corpo d'Armata)	1	15,500	15,500	4,800	4,800	—	—	1,350,000	—
Maggiori generali (comandanti di Divisione)	1	13,600	13,600	2,400	2,400	—	—		
Brigadieri generali (comandanti di Brigata)	3	11,500	34,500	1,200	3,600	—	—		
Colonnelli	11	10,500	115,500	2,800	30,800	900	9,900		
Tenenti colonnelli	25	9,200	230,000	2,400	60,000	—	—		
Maggiori	65	8,000	520,000	2,200	143,000	—	—		
Capitani	240	6,400	1,536,000	1,800	432,000	—	—		
Tenenti	400	4,400	1,760,000	1,500	600,000	—	—		
Sottotenenti	149	4,000	596,000	1,200	178,800	—	—		
	895		4,821,100		1,455,400		9,900	1,350,000	7,605,200

B) CORPO SANITARIO.

GRADO	Numero	Stipendio		Assegno di Corpo	
Colonnello	1	10,500	10,500	2,800	2,800
Tenente colonnello	1	9,200	9,200	2,400	2,400
Maggiori	2	8,000	16,000	2,200	4,400
Capitani (1)	12	6,400	76,800	1,800	21,600
Tenenti (2)	30	4,400	132,000	1,500	45,000
	46		227,300		76,200

N.B. — Gli stipendi portati dalla presente tabella rappresentano i minimi base di applicazione dei ruoli aperti in vigore per gli ufficiali dei reali carabinieri.

(1) Di cui due veterinari.

(2) Di cui un veterinario.

C) CORPO CONTABILE.

G R A D O	Numero	Stipendio	
Colonnello	1	10,500	10,500
Tenente colonnello	1	9,200	9,200
Maggiore	1	8,000	8,000
Capitani	5	6,400	32,000
Tenenti	5	4,400	22,000
	13		71,700

D) TRUPPA.

G R A D O	Numero	Paghe	Indennità di grado	Totale giornaliero	Totale
Marescialli maggiori	500	12,80	2,50	15,30	2,792,250
Marescialli capi	500	11,80	2,00	13,80	2,518,500
Marescialli ordinari	500	10,75	1,50	12,25	2,235,625
Brigadieri	2,300	9,30	1,15	10,45	8,772,775
Vice brigadieri	2,200	8,85	0,85	9,70	6,638,500
Appuntati	4,000	7,15	0,30	7,45	10,887,000
Guardie (1)	15,000	6,50	—	6,50	35,587,500
Allievi	(2)	—	—	—	33,945,000
	25,000				103,367,150

(1) Di cui 750 a cavallo, compresi i graduati.

(2) In numero proporzionato alle esigenze di efficienza del Corpo e non superiore al 40 per cento dell'organico. Dopo il primo periodo d'istruzione godono, se idonei, dello stesso trattamento delle guardie.